

COME EVITARE I PROBIVIRI

MULTIMEDIALITÀ, CROSSMEDIALITÀ, TRANSMEDIALITÀ

GIORNALISMO ATTORE DI FUTURO

Per il lavoro, i diritti e l'autonomia dai poteri

27 - 30 gennaio 2015 | CHIANCIANO

TWITTER STRALUCE
NIZI
MOUSE
CARTA
TABLET
REDAZIONE
INTERNET
ROTATIVA
COLORE
TRIMESTRALE
RADIO
GOOGLE
TELEVISIONE
PUBBLICAZIONI
CONTRATTI
SISTEMA EDITORIALE
GIRAFFA
IN ONDA
TIPOGRAFIA QUOTIDIANI
MOUSE TRASMEDIALITÀ
TELEVISIONE
FACEBOOK
CROSSMEDIALITÀ
MENSILE



COME EVITARE I PROBIVIRI

*Raccolta di decisioni e pareri
dal Congresso di Bergamo
alla vigilia dell'assise di Chianciano,
e atti del Convegno su
"Probiviri, natura e limiti" tenuto a
Roma nella sede FNSI l'8 aprile 2014*

Roma, 13 gennaio 2015

I PROBIVIRI: UN RUOLO CENTRALE NELLA NOSTRA DEMOCRAZIA INTERNA UN MESSAGGIO PER IL XXVII CONGRESSO NAZIONALE DEL SINDACATO

Iprobiviri sono un elemento essenziale nella vita interna di qualsiasi associazione, la nostra compresa. Tanto più lo sono là dove è elevata la litigiosità e dove, troppo spesso, manca la capacità di discutere senza offendere il proprio competitore. Purtroppo, va riconosciuto che questa descrizione si attaglia assai bene alle organizzazioni dei giornalisti, nelle quali spesso il dibattito degenera. È accaduto troppe volte, in tempi anche recenti, per non notarlo e sottolinearlo. Basti pensare al recente confronto post contrattuale nel corso del quale troppo spesso l'invettiva ha sostituito l'argomentazione sul merito dei testi.

Anche da questo, ma non solo da questo, deriva l'importanza di un Collegio dei Probiviri competente, autorevole e rapido nell'assumere le proprie determinazioni. E questo vale in sede nazionale come in quelle regionali.

Al Collegio si richiede una forte autonomia dai gruppi dirigenti ed oltre alla capacità di reprimere quella di consigliare le soluzioni migliori da dare ai problemi che si hanno di fronte.

Ho trovato assolutamente utile e rispondente al ruolo del nostro Collegio la giornata seminariale organizzata per approfondire le problematiche da affrontare e per capire come esercitare al meglio le proprie funzioni. Così come mi pare convincente il fatto che il Collegio dia indicazioni all'assemblea congressuale per una riforma statutaria che ne renda più efficace l'attività e più rispondente alle esigenze dei colleghi. Il lavoro affidato al collega Pier Paolo Cioni ha il pregio di tentare di affinare le nostre norme statutarie in materia cercando di ridurre i margini di discrezionalità a garanzia di tutte le parti coinvolte dall'attività del Collegio probivirale.

Anche per questo ritengo di dover ribadire, alla vigilia di un congresso, che la composizione del Collegio deve essere valutata con grande attenzione da parte delle Associazioni regionali di stampa nel

senso di puntare a far entrare in esso colleghi di esperienza, conoscitori della prassi oltre che delle norme statutarie. Niente di più sbagliato del considerarlo come un organismo di grado inferiore rispetto ad altri. Niente di più sbagliato del nominare in essi colleghi che non sentono la dignità del loro ruolo, che dopo la riunione di insediamento non li si vede più e che non usano neppure la cortesia di giustificare le loro assenze (questo discorso vale, ovviamente, per tutti gli organismi e non solo per il Collegio di cui parliamo).

L'auspicio è che il prossimo Collegio possa dedicare meno tempo a dirimere ricorsi per potersi esercitare maggiormente in interpretazioni di problematiche statutarie.

La speranza è che il XXVII Congresso della FNSI costituisca una innovazione anche da questo punto di vista.

Giovanni Rossi
Presidente della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana

A GUARDIA DI UN PATTO TRA COLLEGHI

C'è una preistoria dei Probiviri che nasce come antidoto ai duelli di fine Ottocento, ai quali toccava spesso l'ultima parola nei casi non infrequenti di contese giornalistiche, e c'è una storia moderna che arriva a grandi balzi fino ai nostri giorni. L'una e l'altra corrono su sfondi editoriali e redazionali inquieti, sempre uguali nel corso dei decenni.

Dei Probiviri si comincia a parlare nel 1877 quando si costituisce a Roma il primo Giurì del giornalismo italiano, una Corte d'onore che gestisce per quasi vent'anni i poteri disciplinari e morali, ma niente altro, sanziona con biasimi, censure, sospensioni e anche cancellazioni. Ci sono i nomi illustri di Silvio Spaventa, Zanardelli, Cairoli e tanti altri a rappresentare la coscienza della carta stampata. Siamo ancora nella storia lontana, nobile sì, ma anche nebulosa. Quella più definita nasce dalla legge, da una norma del Parlamento che apre la strada alla costituzione di Collegi probivirali dentro le aziende editoriali come arbitri delle dispute fra giornalista ed editore (questo passaggio storico, molto importante accanto ad altri dell'epoca, è riportato ampiamente nell'introduzione di Giancarlo Tartaglia al primo Quaderno di giurisprudenza di Bergamo). Il primo di questi organismi, costituito nel 1895, si allarga subito assumendo anche l'organizzazione della professione. In altre parole, decide per statuto l'ammissione dei soci — i giornalisti — e la loro assegnazione alle varie categorie, mentre si costituisce in Giurì d'onore quando è chiamato ad interessarsi di vicende disciplinari o di polemiche giornalistiche che sfociano in vertenze.

Una svolta significativa avviene nel 1911 con il primo contratto collettivo di lavoro (la "convenzione d'opera giornalistica"). *“Questa conquista della classe giornalistica — scrive Mario Vinciguerra, che sarà presidente del Collegio nazionale dei Probiviri negli anni Cinquanta — ebbe un riflesso immediato sul Collegio dei Probiviri*

poiché ne accentuò il carattere economico". L'art. 8 di quel lontano statuto stabiliva infatti che *"tutte le questioni che possono sorgere sulla interpretazione della presente convenzione dovranno, anche su domanda di una sola parte, essere portate davanti ai Proviviri"*.

Il Collegio, per il momento ancora unico e nazionale, è già un organismo ben articolato, una finestra aperta sul mondo della carta stampata e, messa alle spalle la guerra, si sente il bisogno di rileggere le norme che regolano la vita dei Proviviri. È del 1920 probabilmente la prima revisione dello statuto. Il Collegio si riorganizza in tre settori di competenza: una sezione promiscua che decide sull'ammissione dei soci e giudica sulle questioni d'onore; una sezione professionisti (tenuta dell'elenco e Giurì d'onore) e una sezione giurisdizionale federale. Ma è una modifica di breve durata perché il decreto-legge del 26 febbraio 1928 — emesso quando ormai la rappresentanza democratica dei giornalisti era stata espropriata, e sostituita dal Sindacato Fascista dei Giornalisti — abolisce i Collegi probivirali dirottando tutte le dispute contrattuali alla Magistratura del lavoro.

Quando si riparte, nel 1944, con la ricostituzione a Roma della Federazione della stampa nella parte d'Italia già liberata, i Collegi risorgono quasi per generazione spontanea, *"nascono da uno stato di fatto più che di diritto, però con il prestigio che viene loro dalla capacità di dare pareri spesso seguiti, in quanto pareri di esperti, dalla Magistratura del lavoro"*, come ricorda Umberto Micali, segretario del Collegio nazionale in quegli anni.

Quello dei Proviviri è un tema forte che tiene banco nei primi congressi del dopoguerra — Palermo nel '44, Sanremo nel '48, Riccione nel '50. Anche la vita dei giornali è cambiata portandosi dietro pregi e difetti di chi nei giornali vive e lavora. Scrive ancora Vinciguerra, proprio a Riccione, che *"se la difesa degli interessi economici della classe è di importanza capitale, è venuto però il tempo di dare tutta l'attenzione necessaria per rendere efficiente in seno all'istituto probovirale quella che ho chiamato difesa morale della classe che, se ben si riflette, è la nostra autodifesa nei rispetti della pubblica opinione che ha gli occhi su di noi e di cui abbiamo bisogno"*. E sempre a Riccione il ministro della giustizia dell'epoca, Attilio Piccioni, si augura un rilancio del ruolo dei probiviri *"utile anche per alleggerire l'enorme lavoro che grava sulla magistratura"*, mentre un ordine del giorno della delegazione romana chiede che il Collegio, a

garanzia del suo prestigio, venga eletto a scrutinio segreto dal Congresso anziché dal Consiglio nazionale. Come si vede, il Collegio mantiene alta la tensione innovativa.

Andando avanti a grandi linee, i Proviviri si presentano al Congresso di Trieste del '56 con un impianto di cinque articoli che manterrà a lungo, cinque articoli che fissano i primi cardini: il Collegio è *“supremo regolatore di ogni controversia relativo all'interesse pubblico della stampa ed a quello privato dei giornalisti”*, una dizione che avrà breve durata perché già nello statuto del 1965 non si parla più di rapporto con la pubblica opinione — come suggeriva Vinci-guerra — ma ci si concentra sulla disciplina associativa e su quella sindacale dei giornalisti iscritti alla AARRSS, una versione che manterrà nella sostanza fino ai nostri giorni. È già definito invece, nello statuto del 1962, l'arco delle competenze che è lo stesso di oggi: dirimere i conflitti fra i Collegi regionali, riesaminare in grado di appello le decisioni del Collegi regionali, formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale ancorchè non proposte in primo grado. Per moltissimi anni, sicuramente fino al 1983, lo statuto prevederà la nomina di un presidente anche esterno al Collegio.

Lo statuto di oggi ha mantenuto praticamente gli articoli di partenza arricchiti dalle maturazioni del tempo e poggia su un copioso corollario di norme di Regolamento. Il tutto come fondamentale strumento di raccordo con i problemi quotidiani del giornalismo. Se da un lato il rapporto con la professione esce sicuramente rafforzato da questo impianto, rimane sempre aperta però una riflessione di fondo. Le norme sono necessarie per mantenere dentro binari stabiliti una professione particolarmente delicata in quanto interprete privilegiata della società e come tale fonte autorevole d'opinione. È però altrettanto fondamentale il richiamo alla responsabilità individuale che dovrebbe esistere al di là delle norme ed essere guida di ogni azione in un mondo, come quello giornalistico, che si rapporta costantemente con le persone da una posizione di forza.

Antonio Cembran
Presidente del Collegio Nazionale
dei Proviviri FNSI

CASO PER CASO

DIVERBI IN REDAZIONE

Massima: I dissidi insorti tra un redattore e un suo superiore gerarchico nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di redazione esulano dalle competenze probivirali, non implicando un giudizio su "solidarietà e correttezza" dei rapporti tra colleghi. È invece meritevole di richiamo il comportamento del redattore che, nel corso del conseguente diverbio, trascenda in espressioni particolarmente aggressive e culminate in una bestemmia.

Il Collegio dell'Associazione Stampa Romana sanziona con l'ammonizione (seduta del 30.9.2010) il giornalista F.B. per il comportamento tenuto in redazione reagendo verbalmente a un'accusa di negligenza del proprio vicecaporedattore .

Nel dettaglio: nella redazione di un GR RAI, il vicecaporedattore addebita a F.B. di aver causato disguidi nell'attività della testata per essersi allontanato dalla redazione e di aver provocato un ritardo nella preparazione dei collegamenti dal Parlamento.

Sorge un diverbio, con il ricorrente che rovescia le accuse sul proprio superiore accusandolo di gestione irrazionale e confusa.

Il Collegio dell'ASR giunge alle proprie conclusioni sulla base di due ordini distinti di motivazioni: la prima attinente gli avvenimenti circa l'attività di redazione (avere il giornalista F.B. ricevuto un incarico, essersi temporaneamente allontanato dalla redazione, essersi verificato un disguido nelle trasmissioni con un "buco" nei collegamenti); la seconda riferita a toni e contenuti con cui ha apostrofato il vicecaporedattore, ivi compresa la bestemmia.

Il Collegio Nazionale ha provveduto a ripercorrere l'istruttoria del caso, convocando i giornalisti testimoni del fatto, oltre ad ascoltare il ricorrente.

Accertati fatti e circostanze, il Collegio Nazionale osserva che le modalità del lavoro redazionale esulano dalle competenze probivirali. Di organizzazione, turni, orari ci si occupa da parte sindacale, secondo quanto dettato dagli art. 6 e 34 del CNLG (Poteri del Direttore e Poteri dei Comitati di Redazione), in sedi proprie che nulla hanno a che vedere con la materia demandata ai probiviri: in altre parole, se si sia verificata una negligenza da parte del redattore, o — all'opposto — una carenza organizzativa imputabile ai vertici reda-

zionali, non è questione che possa implicare un giudizio su “solidarietà e correttezza” dei rapporti tra colleghi.

Altro è per il diverbio. Si è accertato il carattere aggressivo delle espressioni usate nella circostanza dal ricorrente, il quale ha ammesso di aver bestemmiato al culmine della lite. Il Collegio Nazionale, non condivide l’autodifesa (secondo cui proferire una bestemmia non costituirebbe offesa nei confronti dell’interlocutore, ma semmai offesa “a terzi”, intendendo il sentimento religioso e la divinità). Infatti — fatto salvo il carattere di insulto alla religione che la bestemmia comporta in qualsiasi forma o variante — essa, se pronunciata nell’ambito di un diverbio assume il significato di aggressione verbale e di insulto; anche di intimidazione, sia pure in forma non particolarmente grave.

In conclusione, il Collegio Nazionale — riconoscendo valide soltanto una parte delle motivazioni contenute nella decisione di primo grado — riforma in parte la pronuncia del Collegio dell’Associazione Stampa Romana, adottando nei confronti del giornalista F.B. la misura minima delle sanzioni previste dallo Statuto dell’ASR, vale a dire il richiamo.

(Seduta Collegio Nazionale 18 maggio 2011, Presidente Cembran - Relatore Volpati)



INCOMPATIBILITÀ PER LA CARICA DI PROBOVIRO REGIONALE

Massima: per l’elezione a cariche regionali, compresa quello di proboviro, valgono — in quanto non in contrasto con i principi generali della legislazione sulle associazioni di fatto — le norme degli statuti associativi territoriali. Se dall’esame dello Statuto regionale si riscontra che le eventuali incompatibilità siano soggette ad opzione, l’esercizio di quest’ultima preclude la comminatoria della decadenza dalla carica. L’incompatibilità, per essere riconosciuta, deve fondarsi su un reale conflitto di interesse, tale non configurandosi l’iscrizione ad altro sindacato da parte di un collaboratore appartenente all’elenco dei pubblicisti dell’Ordine.

Tre giornalisti iscritti al Sindacato Giornalisti Abruzzesi chiedono al Collegio Nazionale dei Proviviri di deliberare la decadenza di tre colleghi eletti nel direttivo del sindacato regionale per incompatibilità derivanti dallo Statuto.

Per L.P. l'incompatibilità deriverebbe dal fatto di essere il fiduciario INPGI per l'Abruzzo, e aver ricevuto per tale incarico rimborsi spese; per D.F., collaboratore, di essere stato iscritto "ad altro sindacato"; per F.F. di presiedere una importante istituzione culturale a Pescara.

Il Collegio Nazionale osserva che la competenza nell'interpretazione dello statuto regionale non spetterebbe ad un organismo nazionale. Ai sensi tuttavia dell'art. 30 dello Statuto Federale, che riconosce ai Proviviri Nazionali alcune facoltà di intervento e di espressione di pareri, e in considerazione del fatto che tra i dirigenti locali oggetto della contestazione figura proprio il garante dello statuto abruzzese, il Collegio accetta di pronunciarsi.

Esaminando lo Statuto regionale si riscontra che le eventuali incompatibilità risultano soggette ad opzione: in sostanza se l'incompatibilità sussiste, l'eletto ha facoltà entro 30 giorni di scegliere se mantenere il nuovo incarico rinunciando a quello incompatibile, oppure dimettersi dal Consiglio direttivo dell'Associazione regionale di stampa. Lo Statuto non parla di decadenza che possa venire decretata "a posteriori".

Nel merito, comunque, nessuno dei tre chiamati in causa risulta realmente incompatibile: L.P. ha rinunciato spontaneamente a percepire rimborsi spese dall'INPGI; in ogni caso i rimborsi spese, in base a sentenze di più di un tribunale, hanno natura "risarcitoria", e dunque non di "compenso"; D.F. è stato iscritto ad altro sindacato, e in passato aveva assunto anche incarichi in tale organizzazione, ma ciò è perfettamente compatibile con il regime di "non esclusiva" dei pubblicisti, i quali possono persino appartenere a più di un Ordine professionale (p.es. Giornalisti e Avvocati); per F.F. la responsabilità di un ente culturale non configura alcun conflitto di interessi (come potrebbe accadere in caso di enti economici o imprese).

In definitiva il Collegio Nazionale dichiara integralmente infondata e quindi non accoglibile la richiesta dei tre colleghi abruzzesi.

(Seduta Collegio Nazionale 19 ottobre 2011 – Presidente Cembran – Relatore Cavuoti)



RADIAZIONE PER IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE

Massima: Costituisce condotta passibile del massimo delle sanzioni, e quindi meritevole del provvedimento di radiazione, quella del giornalista il quale, ricoprendo un incarico associativo che comporti il maneggio di denaro ed attività di riscossione delle quote associative di colleghi iscritti, si sia reso responsabile di non aver versato nel fondo comune gli importi corrisposti dagli aderenti, abbia richiesto il rimborso di spese non effettivamente sostenute e si sia rifiutato di mettere a disposizione degli organismi regionali le scritture contabili.

Il Collegio Nazionale dei probiviri ha discusso e respinto il ricorso del collega A.R., avverso la decisione di radiazione assunta nei suoi confronti dal Collegio dell'Associazione Siciliana della Stampa.

La vicenda riguarda un ex responsabile provinciale della stessa Associazione (infatti l'Associazione Stampa Siciliana è organizzata in sezioni provinciali ciascuna con un responsabile). Ascoltati a Palermo i dirigenti del sindacato siciliano, e in loco il commissario ed il vice commissario della sezione provinciale, e anche alcuni colleghi che per la sede centrale dell'Associazione erano risultati morosi (e invece dichiaravano di avere regolarmente pagato le quote associative) si è dovuto prendere atto della non regolare tenuta dei libri contabili e della mancata convocazione dell'organismo assembleare sezionale per il controllo degli stessi. Tra l'altro, lo stesso collega ricorrente contro la radiazione risultava essersi più volte rifiutato di mettere a disposizione degli organismi regionali preposti, nei tempi previsti dallo statuto, gli stessi libri contabili ed aver chiesto al sindacato regionale la restituzione di spese che, alla puntuale verifica, non risultavano sostenute. In aggiunta, la difesa dello stesso collega non ha addotto nulla che modificasse la sostanza delle accuse mossegli dal sindacato siciliano.

Al collegio Nazionale quindi, vista la relazione e le dichiarazioni messe agli atti, non è rimasto che confermare il provvedimento di radiazione adottato dall'Associazione Siciliana della Stampa

(Seduta del Collegio Nazionale 29 maggio 2012 – Presidente Cembran – Relatore Felice Salvati)



DIRITTO DI VOTO PER L'ELEZIONE DI UN CDR

L'assemblea dei redattori è sovrana nell'individuare il modo di operare che ritiene più opportuno in relazione agli obiettivi che si prefigge e che delega poi ai propri rappresentanti. Il Collegio Nazionale dei Proviviri non ha competenza sull'ipotetica violazione dei diritti soggettivi (come è il diritto di voto), il cui accertamento è devoluto alla magistratura del lavoro.

Il Collegio dei Proviviri dell'Ars Sarda (28-3-13 e integrazione del 17-5-13) è stato chiamato a valutare il ricorso di 16 redattori dell'Unione Sarda in merito alla decisione presa dall'assemblea dei redattori della stessa testata con la quale si escludevano, sine die, dal diritto di voto i giornalisti con contratto a tempo determinato, pur consentendo loro la partecipazione alle assemblee. I ricorrenti contestavano la delibera assunta a larghissima maggioranza dall'assemblea dei giornalisti (35 voti a favore, 10 contrari e due astenuti tra cui il presidente) per violazione di quanto stabilito dal “*Regolamento per l'elezione dei comitati dei fiduciari di redazione e norme di indirizzo*”, approvato dal Consiglio Nazionale FNSI il 27 giugno 2000.

Regolamento che al punto “3” dello stesso, dice che: “*per votare è sufficiente essere giornalisti dipendenti (ex art. 1, 2, 12, 35 e 36) ed avere anche un solo contratto a termine non inferiore a 12 mesi*”.

La delibera di primo grado dei Proviviri dell'Ars afferma: “*Le decisioni delle assemblee sono sovrane*”.

In appello ricorrenti ripropongono il loro dissenso e definiscono: “*Fortemente discriminatorio e illegittimo non fare partecipare professionisti assunti a tempo determinato con più di 12 mesi di contratto alle votazioni per il rinnovo del cdr dell'Unione Sarda*”.

Un caso limite, che può essere affrontato correttamente solo ricorrendo alla legge. Infatti la legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), art. 20. Si limita a prescrivere che *l'assemblea deve avere ad oggetto “materiale sindacale e del lavoro”*. La formulazione è comunque talmente ampia, che si ritiene ormai pacificamente acquisito che ogni assemblea è legittimamente convocata quando abbia ad oggetto argomenti relativi al “lavoro” o al “sindacato”, in ogni loro

aspetto. La Suprema Corte di Cassazione (sentenza 27-3-82, n. 1906) ha poi, infatti, affermato che *“La costituzione della rappresentanza sindacale in azienda è un diritto dei lavoratori che non può essere compreso dalle associazioni sindacali attraverso la previsione di condizioni o modalità (Cassazione 5-11-77, n. 4718). In sostanza, e in via generale, l’assemblea è sovrana e può individuare, secondo un criterio di maggioranza, il modo di operare che ritiene più opportuno in relazione agli obiettivi che si prefigge e che delega poi ai propri rappresentanti”*.

Il Collegio Nazionale, quindi, non può che confermare il rigetto del ricorso pronunciato in primo grado. E osservare, in punto di diritto, che per invocare un’ipotetica violazione dei diritti soggettivi (come è il diritto di voto), la sede non sarebbe comunque il sindacato, ma la magistratura civile del lavoro.

(Seduta Collegio Nazionale 25 settembre 2012 – Presidente Cembran – Relatore Pierpaolo Cioni)



MOBBING E DENTOLOGIA SINDACALE

Massima: per una ipotesi di mobbing, nella fattispecie reclamato a carico di un direttore di testata, e configurato secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato, la competenza non è dei probiviri, che hanno compiti di magistratura tutta interna all’organizzazione di categoria. La sede di un eventuale ricorso può essere la magistratura del lavoro.

Il caso, deciso in primo grado dal collegio dei Proviviri dell’Associazione Stampa Romana, giunge in grado di appello ai Proviviri nazionali il 26 luglio 2012. Ricorre il direttore di una testata nei confronti del quale i probiviri di primo grado hanno sancito la “sospensione” per 6 mesi. In primo grado la questione era stata sollevata da un giornalista (già caposervizio, poi inviato) che lamenta, nei propri confronti, episodi da ricondurre alle fattispecie del demansionamento e/o del mobbing, e per essi chiama in causa il direttore della testata. In un primo momento la lamentela era stata indirizzata dall’in-

teressato all'Ordine del Lazio; ma — declinata la competenza dal presidente dell'Ordine — la questione viene sollevata di fronte ai probiviri della Associazione stampa. La pronuncia del collegio dei probiviri della Romana è del 3 maggio 2012.

Esaminato accuratamente il carteggio trasmesso dall'Associazione Stampa Romana e richieste ripetutamente integrazioni di materiale si evince che, dagli atti dedotti, non sussiste la competenza probivirale. Il convincimento è rafforzato da parere appositamente richiesto al legale della Fnsi, che ribadisce, alla luce dello Statuto e del regolamento, che la giustizia probivirale è “tutta interna al sindacato” e non è diretta a dirimere questioni di merito riguardanti casi di mobbing, dovendo questi essere affrontati dalla Magistratura del Lavoro.

Il collegio nazionale dei probiviri decide sulla non competenza nel dicembre 2012

(Seduta Collegio Nazionale 19 dicembre 2012 – Presidente Cembran – Relatore Laura Pugliesi)



ELEGGIBILITÀ NEL CDR

Massima : L'elezione di un praticante in un cdr non è regolare. Spetta al primo dei non eletti subentrare, salvo che, come nel caso in esame, per effetto delle dimissioni della maggioranza dei componenti del Comitato, non si sia dovuto procedere a nuove elezioni.

Il collegio Nazionale dei Proviviri ha esaminato il ricorso del collega L.P., primo dei non eletti nel Cdr di una radio con sede nella capitale; il ricorso si fondava sulla “non eleggibilità” di una collega praticante che era stata ammessa come eletta tra i tre rappresentanti dell'organismo sindacale di base; riformando parzialmente il deliberato del Collegio del Lazio, ha giudicato nulla l'elezione della collega praticante nello stesso Cdr , dichiarando tuttavia non accoglibile il ricorso di L.P.

Il relatore infatti, ascoltati i colleghi eletti e non eletti nello stesso Cdr, e preso atto del mai avvenuto subentro del collega ricorren-

te nello stesso organismo di base, ha anche verificato che, intervenute le dimissioni di due dei tre componenti eletti nel Cdr, l'assemblea della redazione si era espressa per procedere a nuove elezioni che sciogliessero le questioni insorte e dessero vita a un nuovo Cdr.

Pertanto il Collegio, anche alla luce della impossibilità per lo stesso Cdr di essere composto dai tre componenti previsti (due dimissionari su tre), ha deciso di prendere atto della avvenuta nuova elezione dell'organismo di base appositamente richiesta dalla assemblea.

In particolare il Collegio — al di là del regolamento Fnsi sull'elezione dei Cdr — si è rifatto a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori circa gli organismi di base e dalla stessa suprema Corte di Cassazione (sentenze 23/3/82 n° 1906; 28/6/76 n° 2480; 4/5/94 n°4295; 5/11/77 n° 4718) nelle quali è stabilito che la rappresentanza sindacale aziendale è un diritto dei lavoratori e che la stessa assemblea è sovrana e, “per raggiungere i propri obiettivi può individuare criteri di maggioranza che non possono essere compressi dalle associazioni sindacali, attraverso previsioni di condizioni e modalità”.

Pertanto il Collegio, pur ravvisando la congruità della richiesta del ricorrente di subentrare nel vecchio Cdr, ha ritenuto di dover dichiarare legittima la avvenuta elezione del nuovo organismo in data 15/10/2012, composto da tre giornalisti professionisti, così come previsto dalla normativa vigente.

(Seduta del Collegio Nazionale 13 novembre 2012 – Presidente Cembran – Relatore Felice Salvati)



DOVERI E COMPITI DI UN CDR

Massima: Il Collegio Nazionale dei Proviviri è il giudice deontologico naturale e tale giurisdizione non può essergli sottratta da regolamenti interni di rappresentanze o coordinamenti sindacali di singole aziende. Il vaglio e la pronuncia sull'adempimento o meno, da parte di un componente di un Cdr, agli obblighi di solidarietà tra colleghi, spettano ai Proviviri e ad essi soltanto, al fine di garantire a tutti gli iscritti al sindacato i medesimi diritti e doveri, e dunque i medesimi giudici. Questo

per la competenza: nel merito del caso esaminato, non è accusabile di omissioni il Cdr che, in caso di mutamenti redazionali disposti dal direttore, ha assunto informazioni e espresso un parere, secondo quanto prevede l'art. 34 del Contratto di Lavoro Giornalistico.

Il collegio dell'Associazione Stampa Romana respinge (seduta del 19 dicembre 2012) il ricorso di C.F., giornalista della RAI, che aveva presentato un esposto contro le persone di tre componenti il CdR di testata, accusandoli di aver mancato a doveri di tutela e di esser rimasti in silenzio in occasione di una modifica dell'organizzazione del lavoro che C.F. ha considerato penalizzante per la propria professionalità. La pronuncia in primo grado assolve i tre componenti del CdR, negando che abbiano commesso omissioni.

Contro questa decisione, C.F. ricorre al Collegio Nazionale, il quale prende conoscenza degli atti intervenuti nella circostanza del cambio di organizzazione redazionale, accertando:

1) che il direttore ha provveduto a comunicare per iscritto, nei tempi previsti dal contratto, le modifiche che aveva deciso

2) che il CdR aveva reso noto un documento con il quale faceva osservazioni e muoveva critiche alle scelte della direzione.

Considerato che i compiti dei CdR sono definiti dagli art. 34 e 6 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, e che per i giornalisti della RAI sono ribaditi, con alcune ulteriori indicazioni legate alla specificità dell'azienda e del mezzo di informazione radiotelevisivo, dal Contratto Integrativo all'art. 21 e dal punto 10 della Carta dei Diritti e dei Doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico (testi che specificano soltanto, e non modificano, le attribuzioni dei CdR previste dal CNLG); e che tanto il direttore, per la propria competenza, quanto il CdR hanno adempiuto a quanto prescritto; e osservato che, qualora i mutamenti disposti dal direttore avessero leso i diritti di singoli giornalisti — per esempio in termini di qualificazione del lavoro svolto — ciò avrebbe potuto dar luogo ad una vertenza o ad una causa di lavoro (ma ciò esula dai compiti dei probiviri), il Collegio nazionale conferma la decisione di primo grado respingendo il ricorso di C.F.

Questo caso ha comportato anche una complessa decisione circa la competenza dei probiviri dell'Associazione (e successivamente quelli della FNSI) in seguito ad una obiezione sollevata dai vertici dell'USIGRAI, secondo i quali la questione posta da C.F. si sarebbe dovuta giudicare in sede di sindacato aziendale. A questo proposito l'Usigrai ha invocato la Carta dei Doveri e le competenze della Commissione Paritetica tra RAI e Usigrai, alla quale sono demandate alcune vertenze di lavoro.

L'obiezione è stata sollevata prima ancora che il Collegio regionale prendesse in esame il caso, e ciò è avvenuto in forma irrituale; chiedendo cioè un parere preventivo al Collegio Nazionale dei Proviviri. Quest'ultimo ha evitato in questa prima fase di esprimere un parere per non interferire nelle competenze del Collegio regionale: infatti, se la sede nazionale avesse preso in esame il caso in una qualsiasi forma, ciò avrebbe costituito pregiudizio in occasione di un possibile ricorso in secondo grado.

Una volta che il ricorso è giunto sul tavolo dei Proviviri nazionali, si è resa possibile una pronuncia sulla competenza.

Il Collegio Nazionale ha così affermato con forza la competenza dei probiviri del sindacato, in entrambi i livelli di giudizio, segnalando che tutti gli iscritti hanno i medesimi diritti e doveri, e dunque i medesimi giudici. Stabilire se i componenti di un Cdr hanno adempiuto o no agli obblighi della solidarietà tra colleghi spetta ai probiviri e ad essi soltanto; nessun ambito aziendale può costituire giurisdizioni speciali sottratte, per così dire, al "giudice deontologico naturale".

Tra l'altro, la Commissione Paritetica RAI-Usigrai, è organismo misto formato da rappresentanti sindacali e datoriali; perciò mai potrebbe affrontare questioni di correttezza e solidarietà di categoria le quali sono rigorosamente interne al sindacato

(Seduta del Collegio Nazionale 19 dicembre 2012 – Presidente Cembran – Relatore Volpati)



SOLIDARIETÀ SINDACALE E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Massima: Il Collegio nazionale dei probiviri ritiene che non si possa e non si debba aprire un procedimento nei confronti di un giornalista che, avendo raggiunto l'età per far parte dell'elenco dei prepensionandi, decide di non aderire al contratto di solidarietà. Rilevano i probiviri nazionali che sia sbagliato confondere la solidarietà sindacale con l'ammortizzatore sociale conservativo della Legge 416.

Il Collegio dell'Associazione Stampa Toscana il 23 ottobre 2012 sanziona con l'ammonizione il giornalista S.B. per la mancata partecipazione al contratto di solidarietà accettato da tutti i colleghi del suo giornale e da quelli del gruppo editoriale. I probiviri dell'AST ritengono che il comportamento di S.B. sia da considerarsi ancor più grave perché in contrasto con il suo ruolo di dirigente dell'Associazione regionale.

La vicenda si snoda attorno all'accordo che, in sede ministeriale, era stato firmato il 29 maggio 2012 dall'Editore, dai CDR del Gruppo, dalla FNSI e dal presidente dell'AST. L'intesa aveva programmato tre giorni al mese di permesso non retribuito per i giornalisti ancora lontani dalla pensione, un giorno al mese per i pensionandi che preferiscono rinunciare al diritto di sottrarsi alla 'solidarietà'.

Il procedimento nei confronti di S.B. muove da un esposto-denuncia presentato da un collega del giornale al presidente dell'AST che affida la valutazione ai probiviri. I quali, dopo aver ascoltato il denunciante, i rappresentanti del CDR, lo stesso S.B. e anche un dirigente dell'Azienda editoriale, infliggono l'ammonizione ravvisando la violazione dell'articolo 3 dello Statuto dell'AST che impone "dovere di solidarietà tra colleghi e l'impegno sindacale per la difesa della dignità morale e materiale della professione giornalistica".

L'istruttoria del ricorso, tempestivamente presentato da S.B., è affidata, dal Collegio nazionale dei probiviri, ad un relatore che affronta il caso analizzando, con tutte le parti in causa, ogni possibile dettaglio, verbalizzando le tesi del giornalista firmatario dell'esposto-

denuncia, del rappresentante del CDR, del presidente dell'AST e del collega sanzionato che depone sostenuto da un avvocato di fiducia.

S.B. nell'invocare preventivamente la nullità del procedimento toscano (svolto, a suo parere, "senza le complete tutele del diritto alla difesa e senza garantire il confronto con l'Editore"), attribuisce la rinuncia alla "solidarietà" alla "rigorosa applicazione di una ineludibile sentenza 24/02/2014, pronunciata dal giudice del lavoro che, tempo prima, aveva annullato il suo licenziamento, imponendo all'Editore un adeguato risarcimento".

S.B., comunque, manifestando il desiderio di un approfondimento ulteriormente esteso, sollecita i Probiviri nazionali a riceverlo in audizione per "una più adeguata analisi" del comportamento.

Richiesta che, comunque, i 'nazionali', dopo aver a lungodibattuto sulla corposa relazione del relatore, decidono di non considerare perché, a loro avviso, i colleghi toscani neanche avrebbero dovuto avviare il procedimento, "non essendoci, in questo caso, materia per il giudizio probivirale".

Conseguenza: emerge la proposta collegiale (della quale il relatore prende atto) di annullare la sentenza di primo grado. Il ricorso di S.B., pertanto, è accolto.

(Seduta Collegio Nazionale 30 gennaio 2013 – Presidente Cembran – Relatore Gianfranco Ricci)



LIMITI DELLA FACOLTÀ DI UN DIRIGENTE SINDACALE DI CRITICARE I COLLEGHI

Massima: un dirigente sindacale di un gruppo di specializzazione può intervenire quando ritenga che un iscritto sia venuto meno agli obblighi di colleganza; tuttavia eccede se dà al suo intervento un carattere pubblico, quasi pronunciasse un verdetto deontologico che non gli compete

Il Collegio Nazionale è investito da in ricordo del collega N.F. sanzionato con un provvedimento di "censura" dai Probiviri dell'Associazione Ligure per aver diffuso via mail, nella sua qualità di presidente regionale del Gruppo Cronisti, una reprimenda nei confronti

di un giornalista free lance, collaboratore dell'ANSA e titolare di un proprio sito on line di cronaca. Il collega free lance, anticipando con una telefonata al sindaco di un centro della Liguria una conferenza stampa indetta dal Comune, ha ottenuto una notizia su minacce rivolte al sindaco, e l'ha diffusa con la dicitura "esclusiva" sul proprio sito. Il presidente del Gruppo Cronisti, ritenendo che la notizia sia stata "carpita" in anticipo non in qualità di titolare di un sito di cronaca, ma di collaboratore dell'ANSA, accusa il free lance di scorrettezza, e diffonde via mail un comunicato in cui si parla di "furbetti del quartierino".

I Proviviri regionali sanzionano il comportamento di N.F. severamente, affermando che egli si è attribuito un compito deontologico-disciplinare che non gli spetta.

Il Collegio Nazionale valutando attentamente il caso, non entra nel merito del comportamento del collega free lance (comportamento che ovviamente non è oggetto diretto del ricorso), pur osservando che esso si colloca in una posizione incerta tra il legittimo sfruttamento di una notizia appresa e quindi diffusa, e un espediente per ottenerla in anticipo sulla concorrenza.

Circa le responsabilità di N.F., il Collegio ritiene che abbia certamente ecceduto nel diffondere un giudizio drastico, con nome cognome e circostanze, e tuttavia ci si trovi di fronte a sfumature e opinabilità nei termini ("furbetti del quartierino" è da considerarsi un insulto, oppure una critica negativa ma legittima?). Tuttavia, ritenendo troppo grave una sanzione di "censura", riforma la decisione di primo grado adottando la misura minima, cioè il "richiamo".

(Seduta del Collegio Nazionale 14 ottobre 2014 – Presidente Cembran – Relatori Laura Pugliesi e Paolo Griseri)



DOVERI DI SOLIDARIETÀ E ASSUNZIONE DI INCARICHI GIORNALISTICI

Massima: non si può rimproverare ad un giornalista iscritto al sindacato di aver assunto incarichi professionali aggiuntivi, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e dei contratti di lavoro, e in assenza di conflitti di interesse. Non risulta invocabile un crite-

rio di solidarietà con la presunzione che tali incarichi potrebbero, in pura teoria, andare a beneficio di colleghi senza lavoro.

Nessuna violazione comportamentale e deontologica, e pieno rispetto della legge 150/2000 da parte della collega L.A.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha respinto il ricorso del collega D.F. nei confronti della collega L.A. La stessa, che lavorava con un contratto art. 1 per un quotidiano siciliano, aveva avuto l'offerta di una consulenza con l'Università di Palermo. Accettando il nuovo incarico, la collega si era messa in aspettativa senza stipendio dal giornale per la durata di 5 anni. Successivamente, era rientrata nello stesso quotidiano in regime par-time, mantenendo la sua consulenza professionale. A parere del ricorrente il comportamento della giornalista L.A. sarebbe stato censurabile in quanto sottraeva ad una categoria duramente colpita da precariato e disoccupazione una qualche opportunità di lavoro.

Il Collegio, anche tenendo conto della decisione assunta dall'Ordine dei Giornalisti della Sicilia in materia deontologica e del pronunciamento della Corte dei Conti sulla regolarità della consulenza, ha ritenuto pianamente legittima la posizione della collega.

Il Collegio ha pertanto respinto il ricorso, confermando all'unanimità la pronuncia già assunta dai Probiviri dell'Associazione Siciliana della stampa.

(Seduta del Collegio Nazionale del 30 settembre 2014 – Presidente Cembran – Relatore Felice Salvati)

PARERI

NESSUN QUORUM PER IL PRESIDENTE DI UN COLLEGIO REGIONALE

Massima: se non è previsto esplicitamente nello statuto associativo un quorum per eleggere una carica, l'elezione deve ritenersi valida anche qualora il numero di voti ottenuti sia inferiore alla metà più uno del collegio

Una collega dell'Associazione Stampa Romana sottopone nel luglio 2011 un quesito al Collegio Nazionale dei Probiviri in base all'art. 30, lettera d, dello Statuto della Fnsi. La ricorrente eccepisce che il presidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Romana sia stato eletto ottenendo un numero di voti inferiore alla metà più uno dei componenti il collegio, pur risultando il più votato per la carica.

Il Collegio argomenta che l'ASR è un'Associazione "non riconosciuta come persona giuridica" ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, e quindi regolata dagli accordi degli associati. Per valutare la correttezza dell'elezione contestata, si deve dunque fare riferimento alle norme statutarie. Lo Statuto dell'ARS (art. 25 e seguenti) ed il relativo regolamento applicativo (art. 10 e seguenti) non prevedono alcun quorum specifico per la validità dell'elezione delle cariche in seno al Collegio dei Probiviri.

Non sarebbe corretta un'interpretazione estensiva delle norme dettate per altri organi (consiglio direttivo e giunta esecutiva) che prevedono quorum deliberativi. Inoltre l'Associazione Stampa Romana non può essere assimilata ad una ONLUS. Infatti l'art. 10 del D.Legislativo 4.12.1997 n. 460 dice espressamente che "non si considerano onlus.....i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali....").

Per tali motivi, il Collegio Nazionale dei Probiviri ritiene che le contestazioni sollevate non siano fondate.

(Seduta del Collegio Nazionale 14 luglio 2011 Presidente Cembran)



IMCOMPATIBILITÀ PER COMPONENTI IL COLLEGIO NAZIONALE

Massima: essere eletto in un Cdr, per un componente il Collegio Nazionale dei Probiviri, non fa insorgere alcuna incompatibilità. Lo Statuto FNSI stabilisce che i Probiviri non devono ricoprire cariche federali o regionali. Il Cdr è un istituto contrattuale, non una carica del sindacato

Un componente il Collegio Nazionale dei probiviri ha sottoposto al Collegio stesso un quesito che lo riguarda: l'interrogativo è se, essendo stato eletto nel Cdr della propria testata, sia compatibile tale incarico con quello di Probiviro nazionale.

Il riferimento alla questione è preciso: si tratta del 6° comma dell'art. 29 dello Statuto della FNSI, che recita che i Probiviri della FNSI “non possono ricoprire altre cariche federali o regionali”.

Dopo una verifica tecnica — nel cui ambito si è acquisito anche il parere del Direttore della FNSI Giancarlo Tartaglia — si è stabilito senza alcun dubbio che i Comitati di Redazione, organi di rappresentanza sindacale aziendale e “organismi sindacali di base”, non sono in alcun modo assimilabili a cariche federali o regionali. Tali cariche, infatti, sono ben definite negli statuti: si tratta di consigli direttivi, presidenze e segreterie associative o federali, e dei revisori dei conti e degli stessi Probiviri (regionali).

Né lo statuto della FNSI né quelli delle singole associazioni considerano alla stregua di “cariche” i Cdr. Essi partecipano alla vita associativa e federale tramite apposite consulte, commissioni o assemblee periodiche; tuttavia il Cdr è un istituto contrattuale, non un organo statutario del sindacato, regionale o nazionale.

(Seduta del Collegio Nazionale 20 marzo 2012 – Presidente Cembran)



NESSUN VINCOLO D'ORIGINE O DI CORRENTE
PUÒ INFLUIRE SULLA PERMANENZA
DI UN COMPONENTE NEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Massima: non si può contrastare l'intenzione di un componente un Collegio probivirale di dimettersi; tuttavia risulta improprio addurre come motivo l'atteggiamento di una corrente che ha deciso di ritirarsi dalle cariche sindacali

Poiché la carica di Proboviro è elettiva e inoltre l'elezione dei componenti i Collegi probivirali avviene contemporaneamente a quella delle cariche direttive del Sindacato, e inoltre la scelta avviene con criteri analoghi (in sostanza con la designazione da parte di una lista di candidati che si è presentata in confronto/competizione con altre liste), è naturale e comunque inevitabile che — in origine — la elezione di un proboviro possa avere una caratterizzazione “di corrente”.

Tuttavia, poiché i Probiviri hanno compiti di natura para-giudiziarica, cioè di valutazione di comportamento di giornalisti iscritti, essi abbandonano, assumendo l'incarico, la connotazione correntizia, e deliberano del tutto svincolati da parzialità o appartenenze.

Perciò, nonostante non si possa impedire ad alcuno di rinunciare ad un incarico attraverso dimissioni individuali, appare tuttavia improprio che le motivazioni di tale scelta vengano riferite ad una “linea” di corrente.

Infatti, qualsiasi possa essere l'atteggiamento di un gruppo o corrente negli organismi dirigenti per così dire “politici” del Sindacato, nulla può indurre a ritenere che tra i componenti il Collegio dei Probiviri ciò possa produrre riflessi sull'autonomia e la serenità di giudizio negli atti specifici di competenza.

(Seduta del Collegio Nazionale 30 settembre 2014 – Presidente Cembran)

Giornata di Studio

“Probiviri: natura e limiti”

Roma, 8 aprile 2014 - FNSI Sala Walter Tobagi



Introduzione e relazione del Presidente dei Probiviri FNSI: **Antonio CEMBRAN**

Ci sono tanti perché all’origine di questa giornata di studio; tanti perché legati alla complessità delle situazioni che, all’interno dei nostri rapporti di lavoro, vanno sfumando antiche certezze e lontane virtù. La velocità del giornalismo, scritto e parlato, se da un lato ha tolto romanticismo al vecchio artigianato di redazione, dall’altro è andata via via determinando un nuovo ordine di comportamenti. In altre parole il nuovo mondo dell’informazione ha prodotto problemi inaspettati, frutto di orizzonti editoriali e redazionali inediti o impensati, cosicché l’universo consolidato delle vecchie regole ha subito l’impatto con un nuovo pianeta che impone altri e diversi punti di riferimento.

C’è il pericolo di un uso distorto delle tecnologie, che potrebbe intaccare i principi fondanti che regolano il rapporto giornalista-lettore, come l’affidarsi eccessivamente al Web quale fornitore di notizie, cosa che può indurre a dare per fonte privilegiata e, ancor peggio, ufficiale ciò che invece non è, portando di conseguenza a male informare o addirittura a influenzare l’opinione pubblica in un modo anziché in un altro, mentre ben sappiamo che le notizie vanno sempre nettamente distinte dalle opinioni e dai commenti. Non si vuol dire con questo che succeda, ma la tentazione può esistere.

Noi siamo convinti che la rete offra occasioni prima impensate, purché nel giornalismo resti sempre l’uomo al centro dell’attenzione e non il pettegolezzo sull’uomo, cosa che potrebbe capitare dando eccessivo credito, per esempio, ai cinguettii di Twitter o alle discussioni da piazza di Facebook. Importante è ricordare che se nell’era digitale cambiano i mezzi, nell’era digitale non cambiano i canoni dell’etica e della deontologia. Invece il moltiplicarsi oggi, grazie alle

tecnologie, di varie forme di informazione moltiplica ovviamente la possibilità di contenziosi che non sempre è facile far rientrare entro i confini delle regole finora stabilite dalle nostre Carte. Perché ovviamente una cosa è la violazione della legge, un'altra è quella delle Carte che permettono anche di essere non piegate, ma interpretate secondo le circostanze.

Come si vede un tema che non sorge oggi se già nel 1989, parlando al Congresso di Bormio, l'allora presidente del Collegio nazionale dei probiviri, Favret, avvertiva l'urgenza di una riflessione attorno ad un ruolo — quello dei probiviri appunto — destinato a continue verifiche *“perché tanto più incalzanti diventano le offerte di informazione alimentate dallo sviluppo delle tecnologie, tanto più si affina il gusto del lettore e, maturando, il destinatario del nostro lavoro acquista via via maggiori capacità di giudizio e di critica e vuole chiarezza e deve credere nella genuinità”* di quello che facciamo. Oggi, a grande distanza da quel Congresso, il Collegio nazionale dei probiviri riprende il filo dei ragionamenti, peraltro mai interrotto ma mai proposto in termini di riflessione organizzata, rivolgendosi ai Collegi regionali e ai colleghi in qualche modo e a vario titolo coinvolti nel mondo della cosiddetta deontologia sindacale. È peraltro un'esigenza che trova conferma in segnali di disagio da parte di qualche Collegio regionale alla lettura di nostre decisioni. Crediamo che la risposta più seria e più utile alla causa comune sia quella del dialogo costruttivo, senza nulla togliere al Congresso che lo Statuto indica come sede privilegiata per il confronto su questi temi. Lì si fa il punto dell'attività del Collegio nazionale, che può essere anche il risultato di dibattiti maturati lungo la strada fra un Congresso e l'altro.

IL RICORSO VERO PROTAGONISTA

Perché facciamo questo discorso? Perché ogni ricorso che il Collegio affronta è diverso da quello esaminato il giorno prima, magari tutti uguali nell'apparenza e pure nella sostanza, ma ognuno con caratteristiche tali da richiedere letture diverse, il che vuol dire capacità di armonizzare ogni singola circostanza con gli strumenti operativi, vale a dire statuti e regolamenti. Ecco perché parliamo di ruolo dei probiviri, di natura e limiti, di settori di competenza, di raggio d'intervento e così via.

Prima di affrontare un ricorso dobbiamo chiederci sempre qual è il nostro ruolo. Sempre, in ogni momento, in ogni fase delle nostre istruttorie, perché ogni ricorso nasconde una storia personale, ogni sanzione può diventare una sconfitta umana oltre che professionale per il collega che la riceve. Va tutto ponderato, misurato, dibattuto. Anche se riferita ad una stessa materia, una situazione non è mai uguale all'altra, ma questo vuol forse dire che avrebbe diritto ad avere una sua regola fatta su misura? Non è questo ovviamente il problema. Ci sono infinite pieghe nella realtà del lavoro di redazione e basta a volte poco per allontanare una situazione da un modello prestabilito, da una categoria prefissata. E allora che si fa? Una norma, pur nella sua formulazione lineare, è sempre difficile da leggere, da interpretare. Non tenere conto delle tante sfaccettature di una vicenda vuol dire ignorare l'essenza della professione giornalistica che vive oggi in molteplici forme.

Il Collegio dei probiviri non è un mero lettore e interprete di norme, è infatti anche interprete dei comportamenti. Il suo campo d'azione è dunque più ampio, è complessivo e complesso, i suoi ragionamenti devono essere finalizzati a questo principio guida che è la nostra bussola. Se non si tiene conto di questa bussola ha poco senso l'esistenza dei probiviri. Non c'è bisogno dei probiviri per decidere se c'è una violazione di Statuto e per sancire di conseguenza l'applicazione di una sanzione, per questo sarebbe sufficiente un giudice terzo (anche avulso dalla vita del Sindacato, non una sua parte attiva che ne condivida e ne difenda i principi generali come è per i nostri colleghi, pur nella piena autonomia e indipendenza del loro operato per Statuto insindacabile) sarebbe sufficiente cioè un lettore terzo che dica: guarda che hai violato lo Statuto.

I probiviri guardano oltre, entrano nello spirito della norma, devono andare al di là della lettera e qui il problema diventa sottile, può apparire anche contraddittorio, non si dice della pretesa di entrare nell'intimo di un collega per indagarne i moti dell'anima e del pensiero, come in una specie di algoritmo che riveli la vera spinta che ha determinato quel comportamento e non un altro. Non è questo che si cerca, ma un'analisi la più profonda possibile, con la capacità di riconoscere le attenuanti o le aggravanti usando spirito critico, buon senso, equilibrio, vale a dire tutte le armi della cultura giornalistico-sindacale e non, di cui deve essere capace un Collegio rappresentativo di tutte le realtà geografiche e di tutte le anime associative del

Sindacato. Ed è appunto quando si ritiene violato lo spirito di appartenenza al Sindacato che ci si rivolge ai probiviri. Pesano le violazioni nocive per il Sindacato. Ciò che conta in definitiva è verificare se c'è uso distorto e in malafede dei principi generali che stanno alla base della disciplina sindacale.

I PROBIVIRI COME GIUDICI CONCILIATORI

La sensazione di questo Collegio è che il mondo giornalistico — per gli aspetti sindacali che ci riguardano e solo per quelli — sia cresciuto in modo tale da attenuare i tradizionali riferimenti di autodisciplina, rendendo sempre più difficile la convivenza, esasperando i conflitti interni alle redazioni, alimentando climi di litigiosità per cui il ricorso ai probiviri diventa troppo spesso l'unica via d'uscita per risolvere questioni altrimenti rinviabili ad un'etica individuale che talvolta è fin troppo attenuata. Per cui questo appello alle regole diventa più pressante proprio in un'epoca in cui sembra farsi strada, al contrario, una richiesta di alleggerimento normativo, una sorta di deregulation che si sta insinuando in tutti i settori del vivere quotidiano.

Eppure non dovrebbe essere difficile, per quanto riguarda il nostro mondo, riuscire a saldare le norme di Statuto con un dialogo con i protagonisti delle “controversie” (così lo Statuto definisce l'ambito d'intervento dei probiviri). È a portata di mano, se si vuole, un correttivo che ha precedenti significativi nella lunga vicenda storica del Collegio nazionale quando, ad esempio, nel settembre 1944, affrontando un ricorso del giornalista Vittorio Statera che denunciava un trattamento diffamatorio da parte del giornale satirico *Cantachiaro* nella rubrica “Sottovoce” firmata dal giornalista Franco Monicelli, il Collegio dà mandato al suo presidente di prendere contatto con le parti in lite “*in forma confidenziale e con spirito di amichevole trattativa*”. Lo Statera si era lamentato del fatto che l'attacco del *Cantachiaro* gli aveva precluso la via per sistemarsi nella professione ed aveva chiesto pertanto un giudizio arbitrale. La vertenza si risolverà *onorevolmente* dopo il richiamo dei probiviri al buonsenso: “*la stampa non può essere libera se non si fa rispettare e non può farsi rispettare se non rispetta se stessa. È nel suo stesso interesse tenere alto il prestigio dei propri Organi professionali*”.

È chiara l'opera di mediazione che appare come una competenza specifica del Collegio, non contemplata nello Statuto dell'epoca ed oggi presente in forma marginale e a livello di Regolamento come possibilità affidata unicamente alla richiesta delle parti. Questo esempio storico di mediazione, di intervento al di là dei meccanismi tecnici di una controversia, propone già un'ipotesi di arricchimento dello Statuto che potremmo definire di giudice conciliatore. Non è detto che ciò non avvenga anche ai nostri giorni, non lo sappiamo, forse qualche Collegio regionale segue già questa strada.

DEONTOLOGIA SINDACALE

Detto questo, il nostro Statuto affida ai probiviri il compito di regolare le "controversie" (intese come dispute, divergenze di idee, mentre in passato, stando all'ossatura storica dei Collegi probivirali, erano intese anche come vertenze di lavoro) "relative sia alla disciplina associativa e sindacale sia al comportamento degli iscritti non conforme alle regole della correttezza professionale e tale da ledere il prestigio dell'organizzazione" (art. 28). Altro non si dice sulla competenza del Collegio in materia disciplinare, salvo concedergli spazio due articoli dopo per formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, ancorché non proposti in primo grado, vale a dire in forma autonoma, non legati a un ben definito ricorso.

Si sa però che la materia deontologica sta per legge in capo all'Ordine. È ben vero che qui il tema deontologico è posto in un'ottica sindacale, cioè nell'ambito esclusivo dei rapporti di lavoro, ma questo vuol dire che un comportamento censurabile sotto l'aspetto deontologico è sottoposto a una doppia lettura e non sempre il confine fra le due situazioni — deontologia in senso generale e deontologia applicata ai rapporti sindacali — è netto e ben riconoscibile.

È forse questo il punto da cui partire. Direi che questa giornata è un momento di passaggio di un dialogo già in corso fra il Nazionale e i Collegi regionali. Si trattava solo di portarlo alla luce, di renderlo più operativo, più propositivo. C'è una gran quantità di interrogativi attorno al nostro lavoro comune, alcuni di ordine pratico, di aggiornamento o di armonizzazione delle norme per evitare incomprensioni fra i due livelli, ma anche di altro tipo, perché talvolta i giudizi di primo grado sono determinati o condizionati da realtà

locali non sempre percepibili in tutto il loro significato dal Collegio nazionale.

Un tema infinito è poi quello del limite delle competenze sul terreno dei rapporti di lavoro. Vanno definite anche le regole di principio per l'elezione del Cdr, le procedure di scrutinio, le procedure che precedono il voto, vanno fissate le incompatibilità di incarico nelle Commissioni elettorali per evitare i troppo frequenti contenziosi. Bisogna sapere fin dove la mancanza di regole scritte può rendere legittimo il ricorso alla prassi. C'è poi il problema sottile della clausola compromissoria, rispetto alla quale il Collegio nazionale si è regolato finora proprio sulla base di un parere di Del Vecchio, in assenza di precisi riferimenti di Statuto. Questa, insomma, è solo la punta dell'iceberg, mentre molti altri interrogativi usciranno certamente dal confronto di oggi.

Un contributo prezioso all'evoluzione della giurisprudenza probivirale — ma non è l'unico — è venuto ad esempio dal Collegio della Romana sul tema della incompetenza da noi dichiarata, in un recente lodo, a decidere su questioni di lavoro. Tema che ha sollevato con spirito costruttivo il collega Cioni, presidente di quel Collegio, proprio nell'ottica della costante evoluzione e del cambiamento in atto nella nostra professione e al di là di norme che — rubo la parola a Cioni — ci portano a “decidere di non decidere”.

La speranza è che da questo dibattito possa uscire un profilo aggiornato della figura del proboviro e qualche necessario restauro dello Statuto al quale sta lavorando l'intero Collegio, per la parte relativa alla vita dei probiviri, sia ben chiaro, (vale a dire 4 articoli di Statuto e 12 di Regolamento) con il coordinamento di Piero Cioni. Le premesse sono di largo raggio, come si vede, sono di concetto ma anche di praticità, è l'occasione di interrogarsi sul futuro, ci sarà forse bisogno di camminare assieme per un po' cercando di uniformare, lì dove è possibile, di approfondire in definitiva un discorso di cultura dell'associazionismo e dello stare insieme, che è nello spirito del nostro Sindacato.

Saluto di GIOVANNI ROSSI, Presidente FNSI:

Una riflessione sul ruolo dei Probiviri credo che sia importante; anche perché, man mano che si avvicina un Congresso Federale il ruolo dei Probiviri diventa rilevante, affinché ci sia il rispetto delle regole che ci siamo dati per gestire la nostra democrazia interna.

Penso che il ruolo dei Probiviri sia stato spesso sottovalutato.

Voi vigilate su quelle regole, il nostro Statuto, il Regolamento, che ci consentono di essere un'associazione democratica, dove il confronto interno è garantito da regole condivise e c'è un organismo che ne verifica la effettiva applicazione.

Se così non fosse, ci sarebbe la legge del vincitore, che in quel momento comanda; ed è esattamente la cosa che dobbiamo evitare. Dobbiamo anche tener presente che la nostra categoria, il nostro Sindacato, sono sottoposti ad una forte torsione, ad una grande difficoltà, che aumenta, ovviamente, anche i conflitti interni; quindi il ruolo dei Probiviri diventa rilevante, per garantire che il nostro livello interno di differenziazione, di contrapposizioni tra tesi diverse, non degeneri mai e avvenga sempre sul terreno delle regole.

Spero che oggi si sviluppi un confronto reale, anche uno scambio di esperienze, pur tenendo conto delle differenze tra le nostre Associazioni Regionali; un'interpretazione che sia la più possibile uniforme delle norme, e quindi garantisca tutti i nostri iscritti comunque collocati sul territorio nazionale.

C'è anche da definire bene — non a caso, qui c'è la presenza del Consiglio di Disciplina dell'Ordine — gli ambiti e le competenze di ciascuno.

Ancora vi ringrazio di essere intervenuti e spero anche di avere indicazioni per il mio stesso ruolo di Presidente, nella gestione del Consiglio Nazionale, dal vostro dibattito.

FRANCO SIDDI Segretario generale FNSI:

Ci siamo domandati, nei giorni scorsi: fare il seminario di studio sulla giurisprudenza probiviridale della Federazione della Stampa ci sta in questa fase?

In realtà, proprio ciò che stiamo vivendo sul terreno del lavoro, dei conflitti di lavoro, che spesso si trasformano in conflitti tra colleghi,

tra singoli e tra generazioni, rende attuale questo momento d'incontro. Una riflessione sul tema della lealtà tra colleghi e della capacità di stare insieme, in una libera associazione com'è la Federazione della Stampa, è il fondamento della vita stessa di un sindacato come il nostro.

La Federazione della Stampa non è tutto, la Federazione della Stampa è il punto di convergenza dell'attività sindacale, che si svolge nei territori, si svolge nei luoghi di lavoro.

Quando manca il giusto interscambio costante tra questi livelli, si inaridisce l'azione e la capacità di rappresentanza, allora scoppiano i problemi, che spesso si trasferiscono sul terreno del conflitto "giudiziario" interno.

Non si può fermare una politica per via giudiziaria. Lo penso per la politica in generale, figuratevi per la politica interna al sindacato.

Chi pensa che i Congressi o altre contese si vincano essenzialmente ricorrendo, volta per volta, al codicillo, al cavillo, sbaglia, a mio giudizio.

È giusto cercare di mettere sempre più in evidenza i confini, i limiti e capire che la natura del Collegio Probivirale della Federazione e anche delle Associazioni ha un compito soprattutto di educare in qualche modo attraverso le proprie decisioni a convivere anche nella diversità delle opinioni e sapendo che abbiamo come riferimento la legge dell'Ordine: il principio della lealtà nell'informazione, del rispetto verso i colleghi, della collaborazione verso i colleghi, e del rispetto verso i cittadini, fissato dall'art. 2. Noi abbiamo assistito, in questi anni, ad alcuni conflitti nati proprio da contrasti politici interni a redazioni anche importanti, che inveivano, mettevano in discussione proprio i principi dell'art. 2 della legge dell'Ordine e, allo stesso tempo, hanno messo in discussione i vincoli associativi.

Un tempo, l'intervento probivirale delle Associazioni e della Federazione era visto dai colleghi con molto rispetto, quasi temuto. Oggi viene considerato, in fondo, secondario: "Ce ne andiamo dal Sindacato" tanto quello che conta è che nessuno ci tocchi il tesserino rosso.

Io credo che questo sia un punto sbagliato perché si misura la forza della categoria, cioè del giornalista che non può risolvere tutto da solo, anche se molti hanno questa tentazione e pensano di poter regolare i conti.

Lo scontro generazionale si fa acuto con la crisi, e vede magari i giovani protagonisti di assemblee infuocate, per votare al più presto piani di prepensionamento e di esodi, anche quando magari non sono del tutto giustificati; e vede chi è minacciato dall'esodo cercare truppe per dire: "Che cosa volete voi, che siete gli ultimi arrivati?".

Lo sforzo che deve fare continuamente il Sindacato è di tenere insieme tutti.

Per cui io vedo spesso i Probiviri, più ancora che come giudici che devono sanzionare, come giudici intenti a conciliare.

È un compito già esercitato spesso, mi risulta, dai vari Collegi probivirali.

Avvocato DEL VECCHIO:

Il Sindacato, come sappiamo, è un'associazione "non riconosciuta" ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Sottolineo questo perché nel nostro Ordinamento giuridico vi è, tra gli altri, un principio fondamentale: le associazioni di questa natura possono darsi le regole che credono. L'unico limite che hanno gli associati è che non possono essere poste regole contrarie all'ordine pubblico, al buoncostume e a norme inderogabili dello Stato.

Come molte analoghe associazioni — di indubbia rilevanza anche storica — la Federazione Nazionale della Stampa Italiana è retta principalmente da uno Statuto, che contiene le norme associative fondamentali. Vi è poi un Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Lo Statuto dedica poche norme ai Probiviri e ai loro compiti; qualche norma in più è prevista a livello regolamentare.

Vi sono Sindacati con numero molto più elevato di iscritti rispetto alla FNSI, ma che hanno una disciplina probivirale molto più scarna: in questi casi sono gli stessi collegi probivirali ad individuare le procedure da applicare.

Il Regolamento della Federazione Nazionale della Stampa Italiana prevede norme di procedura abbastanza rigorose, e questo è indubbiamente una garanzia per tutti (incolpati, denunciati, probiviri).

Dobbiamo tener presente che il giudizio del proboviro non è un giudizio di diritto in senso stretto. Il proboviro non è un Giudice. Egli non si deve limitare ad applicare una norma che qualcuno repu-

ta violata. Certo, può fare anche questo, ma la sua valutazione è protesa alla giustizia in senso lato, all'equità, intesa anche come opportunità di giudizio. A questo proposito giova ricordare cosa dispone l'art. 25 del Regolamento: "Il Collegio Nazionale dei Proviviri giudica secondo le norme della FNSI, quelle del presente Regolamento e secondo l'ordinamento normativo dello Stato". L'espressione inserita nel Regolamento ("ordinamento normativo dello Stato") è un'espressione ampia e consente quindi una considerevole autonomia di giudizio da parte dei Proviviri.

Funzione del giudizio probivirale è quella di tutelare l'associazione sindacale, in quanto tale, e di tutelare gli iscritti che richiedono tale giudizio; potremmo dire che questi ultimi hanno una tutela immediata, mentre l'Associazione è tutelata dai Proviviri anche in via mediata (ad esempio, attraverso la correttezza delle sue decisioni).

Se un fatto denunciato ai Proviviri ha rilievo anche per altre giurisdizioni — la prima che ovviamente viene in mente è la magistratura ordinaria, ma potrebbe essere anche quella ordinistica — il Collegio può decidere di sospendere il giudizio oppure decidere di proseguire nella procedura (anche in ciò si rileva autonomia di giudizio).

Vi sono stati dei casi, ad esempio, dove è sorto il dubbio se la competenza fosse del Collegio dei Proviviri o della magistratura del lavoro.

Se un iscritto denuncia al Collegio dei Proviviri atti vessatori e di mobbing subiti per volontà di un collega di lavoro, può rivolgersi al Collegio dei Proviviri e può rivolgersi anche alla magistratura del lavoro. E il Collegio dei Proviviri, ricevuta la denuncia, può decidere di procedere o attendere il giudizio del Giudice del lavoro. Ricordo che la Costituzione (art. 24) garantisce a tutti i cittadini di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Si parlava prima della possibilità di inserire espressamente, nello Statuto, una funzione che per il Collegio dei Proviviri oggi non è esplicitata: il tentativo di conciliazione. Non vi è nessun problema per un tale inserimento, inserimento che comunque trovo opportuno. Ciò, peraltro, sarebbe in linea con le recenti riforme (ad esempio: la mediazione obbligatoria per le controversie civili per diffamazione a mezzo stampa), che riguardano anche il settore giornalistico.

Questa nuova funzione (conciliativa) potrebbe essere prevista anche dal Regolamento, senza necessità di modifiche statutarie.

ELIO DONNO *Vice Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti:*

Per me oggi veramente questo è un tuffo nel passato. Un po' di emozione l'ho provata, entrando in questa sala, perché, tra l'altro, vissi tre anni in una consiliatura con Giorgio Santerini Segretario.

Mi limiterò, attraverso l'esperienza maturata in tanti anni di vita ordinistica, ad esaminare i punti che abbiamo in comune noi e voi, in materia di deontologia.

Sappiamo tutti che l'affermazione dei valori deontologici è una necessità connaturata alla stessa esistenza di ogni professione.

Com'ebbe a dichiarare — e l'ho riletto con piacere in un articolo nel lontano '93, dal titolo “Giornalismo senza etica, se l'Ordine è un optional”, il prof. Gianpaolo Prandstraller: “L'esistenza di una specificità professionale implica un'etica altrettanto specifica del giornalista. Laddove si costituisce uno specifico professionale, deve nascere anche un codice etico”.

“Accentuando la specificità della professione” — scriveva Prandstraller — “si accentua dunque anche l'aspetto etico del rapporto tra il giornalista, il pubblico, la politica, la cultura, la religione, il potere economico e lo stesso giornale, suo inevitabile ambito di lavoro”.

Va anche ricordato che la confusione tra concetto di etica e quello di deontologia ha creato malintesi ed equivoci.

“È *etica*” — leggevo su un vecchio volume di Remo Danovi — “la disciplina che insegna e indica le regole e i valori ideali che governano le azioni umane, le azioni di ciascuno di noi; mentre *deontologia* è il complesso delle regole di condotta, che devono essere rispettate nell'attività professionale e attingono i loro contenuti all'etica, al diritto, alla prassi.

Queste regole infatti” — proseguiva Danovi — “si distinguono dall'etica per la loro natura giuridica; perché trovano sempre i fondamenti in una norma, che impone determinati comportamenti, per lo più l'osservanza di doveri di dignità e decoro, probità e diligenza, lealtà e correttezza”.

Ebbene, per ancorare gli obblighi di questa deontologia, nel corso degli anni sono andate nascendo delle norme, troppe dico io, nate sotto l'urgenza di eventi.

Io le ho elencate tutte. Carta su Informazione e Pubblicità; Carta di Treviso, che è uno dei nostri capisaldi; il Codice di Autoregola-

mentazione “TV e minori”; Il Codice deontologico, un altro caposaldo; la Carta di Perugia su “Informazione e malattia”; “Carta informazione e sondaggi”; Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali; Carta dei doveri dell’informazione economica.

C’è anche lo sport: Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, Decalogo del giornalista sportivo.

Carta di Roma, su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni TV; recentissima la Carta di Firenze, sulla precarietà nel lavoro giornalistico; Carta del Giornalista degli Uffici Stampa; Carta di Milano per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, detenuti.

Una bella sfilza, come vedete. Senza considerare i tanti codici approvati da alcuni giornali. Cito Corriere della Sera, Repubblica, Sole 24 Ore.

Oggi con l’inseguimento dell’audience e dei gusti del pubblico, la comunicazione è sempre più urlata, l’omogeneizzazione dello stile del messaggio giornalistico a quello televisivo, l’irruzione di Internet, sono fenomeni innegabili e sempre più esasperati; ma tutto a danno della qualità e della serietà del prodotto, e si accompagna con la deformazione dei fatti, la creazione di eventi, che alla fine non esistono, pseudo fatti cioè, oppure fatti deformati, in quanto a volte espressi in modo non del tutto corrispondente al vero.

Continuando ad ampliare il catalogo delle regole deontologiche dei giornalisti stiamo superando quel limite entro il quale risulta inutile, anche perché poi è difficile conoscerle tutte; senza contare che, a ben riflettere, esse sviluppano, spiegano, adattano, ampliano quei concetti che sono scolpiti in poche righe, come nel marmo, dalle significative parole dell’art. 2 della nostra legge professionale: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica”.

Subito il limite: “limitata all’osservanza delle norme di legge”.

Obbligo inderogabile: “rispetto della realtà sostanziale dei fatti”. Poi s’introduce un elemento bellissimo, in un momento in cui noi vediamo rissa con gli editori e — ahimè — adesso non solo con gli editori, ma anche tra di noi, dice: “Giornalisti ed editori son tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò è richiesto dal carattere fiduciario, e a promuovere lo spirito di col-

laborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori, la fiducia tra stampa e lettori”.

Ora, voi Proviviri e noi, Ordine dei Giornalisti, siamo chiamati a far rispettare le regole; voi per gli iscritti che si rendano responsabili di violazioni di norme nei confronti di altri iscritti, noi nei confronti di tutti.

Vi è stato un episodio recente — vi parlo di cose giudicate — di un giornalista televisivo, che è andato a trasferire la sigla del TG1 in una convention di una ditta che produceva pannolini; erano 3.000 persone, insieme ad un altro collega: hanno simulato il TG1, per poi pubblicizzare questo prodotto.

Uno dei due colleghi s'è tenuta la censura dell'Ordine del Lazio (parliamo di censura), l'altro è venuto da noi.

E un personaggio importante del Consiglio Nazionale di ieri e di oggi, disse: “Io chiedo il proscioglimento”, e passò il proscioglimento.

Altre volte è andata diversamente. In un caso fui relatore io (e mi son fatto qualche nemico): un direttore, in occasione di scioperi, mandava delle garbate letterine, molto rispettose: “Desidero sapere quali di voi riterranno autonomamente e liberamente di non partecipare allo sciopero, in modo che io possa organizzare l'uscita del giornale, che dovrà comunque uscire”.

Un modo subdolo per influenzare i soggetti più deboli; e con orgoglio vi dico che adottammo dei provvedimenti, il Consiglio ce li approvò e il tribunale li ratificò.

Vi è stato il caso di un Capo servizio, che ha segnalato al Capo redattore i ritardi di un collega (cosa normale); il Capo redattore ha fatto una nota di addebito, ma quel Capo servizio, con furbizia, cinismo e cattiveria, ha fatto sì che la nota di addebito, che deve essere chiusa e riservata, fosse poggiata sulla tastiera del PC del collega, per cui è stata vista da più di un giornalista del giornale.

In Sicilia, c'era un editore (pubblicista iscritto all'albo) che cominciò ad esternalizzare i servizi, con ciò determinando licenziamenti perché riduceva i compiti della redazione. Noi dicemmo, sempre per quel benedetto art. 2, che ciò non era possibile e che quindi andava sanzionato.

Debbo anche dire, con un pizzico d'indivia, che i Proviviri riescono a funzionare molto meglio dell'Ordine, perché noi siamo vittime di una legge vecchia, già nata con compromessi e diventata colabrodo.

Pensate, noi siamo forse l'unico Organismo che ha cinque gradi di giudizio, che possono diventare anche sei: due presso gli attuali Consigli territoriali e l'attuale Consiglio di Disciplina, che hanno natura amministrativa e poi gli altri tre, Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione; e possono addirittura diventare sei, se la Cassazione decide di rimandare un fascicolo alle Corti d'Appello.

L'ideale sarebbe — è una vecchia proposta di Saro Ocera — di lasciare distinte le due fasi del procedimento, ipotizzando le due fasi amministrative e un ricorso immediatamente alla Corte di Cassazione.

Ora con i Consigli di disciplina si è stabilito che, a livello territoriale, il Presidente del Tribunale indichi i componenti sulla base di designazioni fatte dal Consiglio Regionale.

Il rimedio, a mio parere, non ha dato gli effetti sperati perché, mentre da voi c'è l'elezione e quindi ci va chi vuole impegnarsi, da noi si va a nomina di persone che spesso non hanno avuto esperienza, quindi non conoscono nulla, per cui il contenzioso si è fermato, non arrivano i ricorsi. Sarebbe stato utile stabilire che avessero esperienza in organismi anche associativi.

È entrato in vigore il nuovo Regolamento del Consiglio di Disciplina. Noi avevamo inserito un articolo che era indice di civiltà: che l'esponente potesse ricorrere in casi di archiviazione o proscioglimento. Nel nuovo Regolamento è scomparsa, non c'è più questa norma.

Sempre a proposito del Consiglio di Disciplina, non ritengo giusto che siano eletti i Componenti del Consiglio di Disciplina tra i Consiglieri Nazionali: c'è il rischio della lottizzazione politica, c'è il rischio di mandare persone che magari non hanno mai avuto esperienza.

Lo ha detto Toni Cembran, lo ha detto l'avv. Del Vecchio: il compito degli Organi di Disciplina non è quello di sanzionare, quella è l'estrema ratio; credo sia quello di educare e prevenire, col consiglio, il suggerimento, l'esempio.

Noi abbiamo inserito, tra le nostre sanzioni un principio: che il ravvedimento attenua la sanzione. Quando uno viene e dice: "Scusate, ho sbagliato, non lo sapevo", questo è già un motivo per non apparire dei giustizieri.

Noi e voi comunque ci sforziamo di coniugare i due termini, che sono incompatibili o appaiono incompatibili: rapidità e sicurezza.

Ecco la nostra grande speranza: è di riuscire a fare in modo di realizzare una giustizia, sia pur domestica, che sia rapida e sicura. Voi ci potete riuscire e ci riuscirete, noi dobbiamo aspettare che ci mettano in condizione di farlo con strumenti idonei.

**MARCO VOLPATI, *Vice Presidente Consiglio Nazionale Pro-
biviri FNSI:***

Direi che i Probiviri sono una specie di snodo tra le Associazioni e la Federazione, giunto sottoposto a una sollecitazione particolare. È qui che si manifesta una sofferenza, una frizione, talvolta.

È vero, come ci ricorda l'avv. Del Vecchio, che è sempre possibile ricorrere alla magistratura ordinaria, se non si è soddisfatti: però la magistratura è insofferente nei confronti di associazioni che finiscono per scaricare su quei tavoli, dove tante questioni si accumulano, questioni quasi private.

Io mi sono incaricato di cercare di fare un piccolo panorama di ciò che le 20 Regioni hanno prodotto, in questi anni, nel campo delle decisioni dei Probiviri.

Premetto subito che ho sbagliato il passo, e poi mi sono reso conto che le difformità, le esperienze diverse, inducevano a risposte molto differenti. Quindi i dati che ho messo insieme sono limitati.

La prossima volta farei un questionario preciso: quanti casi, in quanti anni, esiti, archiviazioni, sanzioni, decisioni di non competenza.

Noi avevamo chiesto di risalire a un po' prima dell'inizio del secolo, al '97; alcune associazioni l'hanno fatto, altri non ci sono riusciti.

Prendendo in considerazione le cifre confrontabili di cui disponiamo, sono emersi, a livello regionale, 118 esposti, complessivamente (nelle Associazioni più numerose sono di più, nelle Associazioni più piccole sono di meno).

58 si sono conclusi con una sanzione o comunque con un accoglimento dell'istanza di chi esponeva il caso, (talvolta non si tratta di sanzione, ma risposta a chi fa un'obiezione di tipo statutario, come in casi di norme sull'elezione delle cariche).

I casi restanti sono terminati o con il non accoglimento, per vari motivi (inconsistenza, incompetenza) o anche con la mediazione.

Nei miei calcoli — e ne faccio sempre colpa a me stesso — non ho potuto inserire Roma e la Sicilia. Mi spiego: Roma mi ha fornito il numero dei procedimenti, senza specificare come erano andati a finire; la Sicilia mi ha fornito il dato totale delle sanzioni, ma mancava invece quello originario del numero delle istanze. Quindi, questa statistica in realtà si basa non su 20 Regioni, ma su 18.

Non sono inseriti i casi in cui è stato il Collegio Nazionale a disporre lo spostamento di qualche procedimento presso un Collegio terzo.

Voi sapete che dopo 6 mesi di non conclusione di un procedimento, colui che è stato chiamato in causa può chiedere al Consiglio Nazionale di spostare il caso ad un altro Collegio: la ratio è molto semplice, cioè che nessuno rimanga “appeso” per un tempo indefinito ad una indagine.

È emerso che in alcune Regioni la conciliazione qualche volta avviene. C'è un caso limite, la Calabria, dove ci sono stati molti esposti (siamo intorno alla quindicina), tutti conclusi tramite una conciliazione; i Probiviri si sono presi la briga di sollecitare i contendenti e hanno ottenuto una soluzione.

Un'ultima annotazione: il dato che mi è stato fornito dall'Associazione della Campania è sommario, con un appunto scritto a mano, prima che ci fossero le note vicende per cui l'Associazione si è dovuta temporaneamente sciogliere.

I tipi di giudizio sono diversi.

1) Controversie individuali tra iscritti al Sindacato: uno che accusa un altro di averlo maltrattato, insultato. Queste appaiono in calo, salvo in un caso: l'Associazione Stampa Siciliana, dove in controtendenza si evidenzia un aumento delle controversie individuali tra colleghi.

2) Cresce invece una serie di contestazioni che si riferiscono al venir meno ad obblighi sindacali, oppure alla disciplina e in occasione di scioperi.

C'è una zona critica in cui spesso si contesta, da parte di singoli iscritti, a rappresentanti sindacali, una inadempienza agli obblighi statutari.

3) Poi ci sono, abbastanza in crescita, questioni di discriminazioni o mobbing sul posto di lavoro; quasi sempre si tratta di direttori di testata o superiori gerarchici che vengono chiamati in causa.

Questo può dar luogo anche, in parallelo, a ricorsi all'Ordine e alla magistratura.

4) Infine questioni di applicazione corretta delle norme statutarie e regolamentari, in caso di elezioni associative, di C.d.R, di gruppi di specializzazione; sono tutte materie dei Proviviri.

Nel panorama c'è una regione davvero speciale: in Trentino Alto Adige, dove negli ultimi 15 anni, i Proviviri non hanno avuto nulla da fare. Nessun esposto, nessuna lite tra colleghi.

In Calabria, situazione diversa — l'accennavo prima — ricorsi numerosi, ma l'attività dei Proviviri diventa di mediazione.

Poi c'è il Friuli Venezia Giulia: 6 casi di istanze ai Proviviri, 6 casi di sanzioni. Si potrebbe dire che lì il ricorso ai Proviviri non è mai pretestuoso, o con i caratteri che un avvocato chiamerebbe di "lite temeraria".

MICHELE PARTIPILO, già *Presidente dell'Ordine di Puglia e Presidente della Commissione Ricorsi del CNOG:*

A parte le questioni storiche, secondo me un elemento che forse dovremmo sforzarci di valorizzare è proprio questo: il famoso art. 2 della Legge Professionale è stato scritto proprio dal Sindacato; è stata la prima codificazione, fatta nel '57, dalla Federazione della Stampa, di un decalogo di comportamento del giornalista, che poi è stato trasfuso nella legge.

Bisogna dunque recuperare questa radice comune: non ci può essere una deontologia dell'Ordine e una deontologia del Sindacato.

Questo recupero della memoria è importante anche per altre questioni. Faccio solo un esempio: qualche settimana fa si è improvvisamente animato il dibattito sulla proposta del Garante per la privacy di rivedere i codici di deontologia.

Ma nessuno ha detto o nessuno si è ricordato che quello che c'era in questa nuova versione del codice al 90% l'avevano scritto già i giornalisti, nella Carta dei Doveri, nel 1993.

Non sto dicendo che il Garante avesse ragione, sto dicendo però: ricordiamo la nostra storia, anche perché adesso siamo sommersi da un profluvio di carte. Credo che siamo l'unica categoria professiona-

le che ha una quindicina di documenti deontologici. Avvocati, ingegneri, notai, medici, non mi risulta che ne abbiano tanti.

Credo sia sufficiente guardare qualche telegiornale, leggersi con attenzione qualche quotidiano, non vi dico che cosa succede sui social network, dopodiché uno dice: “Ma perché dobbiamo parlare di deontologia? Ci prendiamo in giro tranquillamente”.

Forse qualche cosa si può fare, cercando di semplificare le regole che noi stessi ci siamo dati e molto spesso sono ripetitive, ridondanti.

C'è necessità di rendere più snelle tutte queste norme, per facilitare il compito di chi è chiamato a decidere, i Consigli di Disciplina, da una parte, ma anche i Probiviri.

Vorrei anche dire che per i Probiviri è più facile fare quel lavoro di mediazione, un po' più consono alle loro caratteristiche, ai loro scopi.

L'Ordine può applicare delle sanzioni, che sono delle sanzioni effettive (se pensiamo alla sospensione o addirittura alla radiazione, quindi alla possibilità di non esercitare più la professione); nel Sindacato questo è più difficile.

Vedo invece un ruolo molto attivo, molto efficace, per esempio, circa la regolarità degli Organismi di rappresentanza, quindi sulle elezioni dei Cdr, e sulle elezioni di tutti gli Organismi interni.

Vorrei concludere con un'ultima cosa: né in tutte le norme che ha tirato fuori l'Ordine, né nelle norme del Sindacato vi è, al momento, qualche cosa di chiaro, di esplicito, che faccia riferimento ai nuovi mezzi di comunicazione (social network, Internet, ecc. ecc.)

È una situazione che sfugge completamente e ho l'impressione che, sia sul fronte disciplinare, per violazioni commesse dai giornalisti nei confronti di terzi, nei confronti del pubblico, sia sul fronte sindacale; gli insulti, che molti colleghi un tempo si scambiavano a quattr'occhi, nei corridori della redazione, oggi li mettono su Facebook e sono coram populo: ho l'impressione che in questa direzione il contenzioso aumenterà enormemente.

Non vorrei che, come è accaduto per altre situazioni, che ci pensasse un soggetto terzo, esterno, con una norma, contro la quale diventa difficile reagire.

**ATTILIO BORDA BOSSANA, *Presidente del Collegio dei Probi-
viri della Sicilia:***

Quello che sta accadendo in Sicilia probabilmente contagerà le altre Regioni, e quindi anche gli altri Collegi dei Probiviri.

La crisi occupazionale sta acuendo l'interesse dei colleghi a guardare nel piatto altrui; quindi aumento di litigiosità e soprattutto interventi ed esposti ai Probiviri, per contratti o assunzioni, colleghi che sono in organico a redazioni e che fanno parte invece di uffici stampa di enti o istituzioni, applicazione della Legge 150; tutta una serie di procedure che stanno portando alla luce, almeno da noi, in Sicilia, un contenzioso enorme.

Tutto questo perché manca ormai quello che io chiamo "lo svezamento redazionale".

Oggi molti colleghi arrivano a fare questo nostro mestiere senza avere mai frequentato una redazione, senza mai aver visto un Cdr, una riunione di redazione. Assistiamo a un proliferare di comunicazione politica degli stessi soggetti che sono titolari del potere politico, eliminando anche il passaggio degli uffici stampa.

In Sicilia, Regione che è stata antesignana, nel 1976, della Legge sugli Uffici Stampa, oggi abbiamo un Presidente della Regione che si permette di eliminare l'ufficio stampa del Governatore e degli Assessorati: comunica lui stesso ai giornali. Lo fa attraverso Twitter, attraverso Facebook, senza nessuna mediazione.

C'è un detto siciliano, che è: "A sciarra è pa' cusa", traduco: "Il litigio è per la cintura", cioè per lo stomaco.

Un giornalista licenziato da una redazione per riduzione dei quadri redazionali si vede costretto a guardare l'assunzione o l'incarico semestrale — semestrale! — di un collega, disoccupato probabilmente o anche licenziato da altra testata; e questo è il contenzioso che noi oggi abbiamo tra i Probiviri.

E ci facciamo anche carico — credo che anche gli altri colleghi dei Probiviri delle altre Regioni lo stiano esaminando — anche di qualche problema che l'Ordine non riesce più ad affrontare.

Credo opportuno un momento di studio e di approfondimento, con una modifica statutaria necessaria anche per la modifica del mondo globale in cui ci muoviamo.

FELICE SALVATI, *Collegio Nazionale dei Probiviri FNSI:*

Io sono soddisfatto di questa giornata di riflessione. Sono stato tra i promotori proprio perché personalmente ho toccato la necessità di venire a capo di alcune situazioni.

La deontologia, a mio parere, deve essere unica, sia nell'Ordine che nel Sindacato; nella categoria, insomma.

Si può ricorrere all'Ordine, si può ricorrere al Sindacato, secondo le circostanze che si delineano, ma qui dobbiamo rispettare noi stessi, per poi pretendere che i lettori, gli ascoltatori, ci diano credito.

Se noi non rispettiamo le regole, come possiamo poi pretendere che ci ascolta, chi ci legge, chi ci segue riconosca che siamo in grado di esprimere delle opinioni in maniera libera? Ecco, su questo dovremmo riflettere tutti, per esempio in sede congressuale.

RAUL WITTENBERG, *Collegio dei Probiviri Associazione Stampa Romana:*

Sono uno dei Probiviri di Stampa Romana. Abbiamo cercato di svolgere anche una funzione che è prevista dallo Statuto e dal Regolamento, non solo di giudicare il comportamento dei colleghi, ma anche quello di conciliare.

Le nostre delibere, le nostre sanzioni non modificano il rapporto di lavoro, come succede per l'Ordine, ciononostante colpiscono, eccome colpiscono!

Il problema dell'autonomia è un problema molto importante. La situazione critica, dal punto di vista dell'autonomia, nasce quando si decise che i Probiviri dei Regionali venissero eletti non dai giornalisti, ma dalla loro rappresentanza nell'Associazione.

Una elezione secondaria.

Io la prima volta ero stato eletto dai miei colleghi. Poi c'è stata una pressione esagerata, un peso insopportabile dei vertici del Sindacato; ma ancora di più delle componenti. Io non so cosa succede nelle altre Regioni, però a Roma sono diventate non più "correnti culturali", ma delle spietate correnti politiche, e pesano in un modo veramente insopportabile sull'attività di chi deve avere la serenità di giudicare il comportamento dei colleghi.

Vengono imposti dalle varie componenti quelli che dovranno essere i Probiviri addirittura nella loro funzione: “Questo deve essere Presidente, questo deve essere Segretario”: una decisione che lo Statuto e il Regolamento affida al Collegio dei Probiviri in cui sono tutti pares.

Sono testimone di una pressione gravissima da parte dell’USIGRAI, per attribuire una facoltà di giudizio sui rapporti tra colleghi a un ente paritetico.

“Ente paritetico” significa che i poteri sono suddivisi per metà tra il datore di lavoro e il rappresentante dei dipendenti.

Io suggerisco intanto che si ritorni all’elezione diretta dei Collegi dei Probiviri e penso che tutti noi insieme dobbiamo cercare di formulare una espressione che rafforzi l’autonomia di questa istituzione.

È importante avere un’istituzione che sia veramente autonoma. Perché la professione, come tutti sappiamo, si sta spostando su territori diversi a quelli abituali.

PIERANGELO MAURIZIO, *C.d.R. del TG5:*

Devo confessare che io stamattina ero venuto qua perché ci sono quattro crediti per questo delirio, scusate il termine, dei corsi di aggiornamento. Invece devo dire che tutto quello che è stato detto l’ho trovato estremamente utile proprio nell’azione che ci troviamo a fare giorno per giorno, con problemi abbastanza consistenti in tutte le redazioni.

Nell’esperienza che abbiamo, come Cdr, uno dei problemi più grossi, se non il problema di questa articolazione di base del Sindacato è l’inazione dei Cdr quando nelle redazioni succede qualcosa. Come con l’autocensura, così per i Cdr il problema vero è quello proprio dell’inattività: arrivano il direttore, l’editore, ti spianano le redazioni, anche i minimi paletti, e i Cdr fermi, immobili.

Due domande molto specifiche. Uno riguarda la RAI: il nuovo Direttore di Radio Rai 1, Mucciante, per carità, nei suoi poteri — arriva e per prima azione cosa fa? Cancella sette trasmissioni, sette programmi: uno di Jo Squillo, un altro della Cuccarini, ma anche altre rubriche di carattere palesemente informativo, informazione religiosa, storia dell’arte.

Il Cdr di Radio Rai1 fermo, immobile, nonostante le sollecitazioni. Il Cdr di Radio Rai1 è in questo caso deferibile?

Seconda questione. Ci sono Cdr che assistono all'introduzione nelle redazioni di contratti a partita IVA, colleghi giovani che fanno le funzioni, a tutti gli effetti, di redattori; oppure con contratti di collaborazione assolutamente anomali e il Cdr cosa fa? Fermo, immobile!

Ecco, anche in questo secondo caso non sono per l'istigazione alle denunce, ai deferimenti dei colleghi ai Probiviri. Però, che si può fare?

PIETRO VILLOTTA, *Collegio Nazionale dei Probiviri FNSI:*

Vi chiedo di consentirmi qualche riflessione di carattere generale. Vengo da una quindicina d'anni di esperienza disciplinare all'Ordine, da una trentina, dentro al Sindacato e una ventina nel Collegio dei Probiviri, e i nodi vengono al pettine.

Ci troviamo in un momento del tutto particolare, secondo me, di grande illegalità. "Illegalità" non vuol dire delinquenza, sia chiaro. Vuol dire uscita dalle regole. Una confusione ormai inestricabile, tra comunicatori in genere e giornalisti.

Si procede a vista, si va avanti con il buonsenso, con quello che si ha.

È difficile applicare le leggi. Noi, i nostri begli articoli della Legge di fondazione dell'Ordine, che riguardano l'accesso, ce le li siamo dimenticati da un pezzo, anche se sono articoli che parlano abbastanza chiaro: l'art. 34, che riguarda i professionisti, è molto chiaro.

Nei pubblicisti poi invece abbiamo fatto una politica restrittiva, perché la legge dice soltanto che devono avere collaborato per due anni ed essere regolarmente retribuiti.

"Regolarmente" vuol dire che ci deve essere una regola sulla retribuzione e la regola c'era, fino a quando avevamo un tariffario; da quando il tariffario è stato dichiarato illegale nientemeno che dall'Unione Europea, noi non abbiamo la regolare retribuzione. C'è solo la retribuzione. Devono essere retribuiti e lì di chi è la competenza? È dei Consigli Regionali, è scritto chiaramente nella legge.

Ma questi tipi di illegalità non sono quelli che mi allarmano, perché sono roba nostra, attengono — diciamo — uno stato di necessi-

tà. La trasgressione di regole che più mi interessa, più mi addolora, è quella di regole che ci siamo date noi; e manca la coscienza dell'unità della categoria e della funzione politica del Sindacato.

Leggo all'art. 1 dello Statuto che la Federazione ha la rappresentanza e la tutela morale, professionale e materiale della categoria. Io vengo da una Regione dove l'Ordine è sempre stato insieme al Sindacato, dove un tempo l'Ordine ti mandava sistematicamente a iscriverti alla Fnsi, dove non è mai mancata la coscienza che la rappresentanza della categoria è della Federazione. Io non ho visto di buon occhio la Carta di Firenze, anche se l'ho votata. Non l'ho vista di buon occhio, perché la tutela economica della categoria spetta al Sindacato, non ci sono altri escamotage.

In tutti i Paesi civili i Sindacati fanno i Sindacati, i Partiti fanno i Partiti e gli eventuali Organismi di tutela, come l'Ordine, fanno rispettare le leggi alle quali sono delegati.

Molte volte pretendiamo di sostituire la legge o di cambiare la legge con dei decreti dirigenziali e questo non si può fare, non valgono niente! Vengono ugualmente propinati alla categoria. Non so fino a che punto questa cosa possa essere tollerata.

FELICE DE SANTIS, *Presidente Collegio dei Proviviri dell'Associazione Stampa Pugliese:*

Io intanto volevo confermare la litigiosità in aumento, almeno in Puglia, abbiamo registrato questo dato.

Io sono al terzo mandato. Il primo mandato, come i colleghi del Trentino, non ho fatto niente.

Volevo indicare due o tre punti, che mi sembrano importanti. Per me i sei mesi sono assolutamente insufficienti. Sarebbe necessario credo un anno, perché c'è la difficoltà oggettiva di riunire tutti i membri del Collegio.

Poi può capitare, com'è capitato a noi, che ci siamo trovati di mezzo sia il periodo estivo, sia un rinnovo dell'Organismo sindacale, per cui il Collegio subentrante poi avrebbe dovuto assumere iniziative del Collegio precedente.

Per quanto riguarda invece l'autonomia, questo è un altro problema. Ci siamo trovati di fronte al collega ti minaccia di querela. L'intento era di bloccare l'iniziativa del Collegio dei Proviviri.

Per quanto riguarda la conciliazione, sono d'accordo: credo che bisognerebbe andare più verso la conciliazione, perché ci sono casi proprio semplici.

Per i social network, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Partipilo.

Noi troviamo anche casi in cui si utilizzano i social network per colpire altri colleghi o per comportamenti — diciamo — antisindacali, sicuri che non saranno sanzionati, (come sapete bene il post, oggi c'è e domani non c'è, può essere cancellato); quindi anche questo deve essere una materia che andrebbe disciplinata.

Altra cosa importante: le segnalazioni che noi facciamo all'Ordine, l'Ordine dovrebbe prenderne atto o quanto meno dovrebbe esserci un accordo.

Infine, sempre per la mia esperienza, chiederei che i rapporti fra il Collegio Regionale e quello Nazionale siano un pochino più intensi, non dico "più corretti".

PIER PAOLO CIONI, *Collegio Nazionale dei Probiviri FNSI:*

Il mio intervento va un po' contro quello che finora ho sentito dire.

Io non ritengo come la sconfitta di organo giudicante sanzionare uno che ha violato le normative; anzi direi proprio il contrario, perché può servire per limitare chi vuol "fare il furbo".

Su quanto riguarda invece i famosi sei mesi, posso esser d'accordo che in alcune occasioni — ma devono rimanere rarissime — si può superare questo periodo; ma una delle cose che ci deve contraddistinguere rispetto alla giustizia ordinaria è proprio la celerità; se passa troppo tempo alla fine si perde l'efficacia.

Per il collegamento coi Consigli di Disciplina dell'Ordine, son d'accordo che la coordinazione ci deve esser sempre perché uno è il braccio destro e l'altro è il braccio sinistro di un corpo unico. Andrebbe usato un coordinamento proprio tra il Sindacato e i Consigli di Disciplina.

Per l'autonomia dei Collegi Regionali dalle interferenze e dalle pressioni, purtroppo non esistono regole, perché lì dipende dalla persona.

Purtroppo in questo momento ci sono moltissime persone che pensano di poter risolvere individualmente i problemi, quando all'ordi-

ne del giorno ci sono prepensionamenti, mobbizzazioni, dequalificazioni, introdotte anche “grazie” alla Legge Fornero, che ha creato degli sconquassi enormi.

Adesso è facilissimo licenziare un giornalista; tanto al massimo, se non provi proprio un tentativo di discriminazione personale, si arriva a 24 mesi di indennizzo; e 24 mesi per un editore sono una fesseria. Fino a 4 anni fa erano costretti a reintegrarli.

Tra i primi compiti di un Cdr, c'è di dirimere i rapporti di eventuale conflittualità tra i singoli redattori, così come verificare eventuali nuove iniziative.

C'è già tutto, quasi tutto scritto, ma l'importante è farlo rispettare. Alle trattative ci si trova sempre ormai senza esercito; alle volte sono meno pericolose le armi che vengono usate dagli editori che quelle di quei colleghi che ti sparano alle spalle.

GIUSEPPE DI PIETRO, *Presidente dell'Associazione della Stampa del Molise:*

Se ricordo bene un insegnante di una scuola pubblica, che in più è portavoce di un ente pubblico, quindi fa tutte e due le cose, non può essere iscritto nell'elenco dei professionisti. È un comunicatore, un portavoce, e quindi inibito alla professione per legge, dalla 150 del 2000.

Noi abbiamo un caso, nel Molise, di un nostro collega, assunto come portavoce; l'ufficio stampa della Provincia è stato smantellato, e il portavoce faceva le funzioni di ufficio stampa: io l'ho segnalato ai Proviviri.

Il collega ha pensato bene di lasciare, armi e bagagli, il Sindacato.

Già qui il mercato è quello che è — comunicatori, figure anomale, Internet, blogger, insomma — se poi al nostro interno la legge istitutiva la perdiamo per strada...

Sempre riferito alla legge, l'Ordine del Molise da dieci anni, da quando s'è formato, non ha mai fatto revisione degli elenchi.

La mia è una riflessione amara: siamo sempre male informati su noi stessi.

Non tutti leggono i bollettini dell'Ordine o dell'INPGI o del Sindacato.

Mi augurerei che, prima o poi, venisse questa coscienza, a partire da Direttori di testata, di dare spazio anche alle cose nostre.

So che in Canada c'è una serie di giornali fatti da italiani, da comunità italiane, che hanno in ultima pagina una rubricetta su una colonna: "I fatti nostri". E lì dicono tutto quello che le Associazioni Stampa e il mondo dei giornali compiono, cioè informano chi deve informare.

Io penso che non dovrebbe essere difficilissimo dire, "Abbiate, per cortesia, la sensibilità di informare anche attraverso i giornali e non solo attraverso i bollettini".

GIUSEPPE GULLETTA, *Consigliere nazionale dell'Ordine:*

Segnalo un caso: io al vertice di un Ente pubblico, dove l'addetto stampa aveva emanato un comunicato privo del visto da parte dell'apice dell'Amministrazione, ho fatto presenti due irregolarità: 1) aver contestato la sanzione disciplinare secondo una normativa del Contratto Enti Locali, mentre il collega era Capo redattore, in quanto gli era applicato il Contratto di Lavoro Giornalistico 2) che il giornalista non può essere sottoposto a controllo preventivo e quindi la pretesa, da parte dell'Amministrazione di vistare il comunicato stampa, mi sembra una forma di censura, che non può essere accettata; alla stessa stregua il Direttore Generale della Rai o il Presidente della Rai, per ogni notizia che esce, dovrebbero mettere il visto prima che venga pubblicata e lo stesso dicasi per tutti i giornali o le altre emittenti.

MAURIZIO DI SCHINO, *Vicepresidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Stampa Romana:*

Alla Stampa Romana ci sono arrivate tante richieste di persone anche non iscritte al Sindacato e all'Ordine, che chiedevano un aiuto ai Probiviri, perché erano proprio disperati, non sapevano più a chi rivolgersi.

Chissà se nel prossimo Congresso non si riesca a trovare un sistema perché i Probiviri si possano interessare anche dei non tutelati,

cioè di quelle persone che non possono iscriversi al Sindacato e che non possono iscriversi all'Ordine.

Seconda cosa, la partecipazione. Capita, purtroppo, di dover fare come il professore, l'elenco: ci sei? Presente. Assente. No, sta per arrivare, ma lo consideriamo presente o assente? E contiamo così i pochi minuti in cui ci si ritrova tutti allo stesso tavolo.

MARCO SESSA, *Presidente del Collegio dei Probiviri del Sindacato dei Giornalisti del Veneto:*

La conciliazione io l'ho sempre praticata, proprio per carattere mio personale e, in un paio di occasioni, ci sono anche riuscito e in altre purtroppo no.

Per quanto riguarda la pubblicizzazione delle sanzioni, lì c'è il problema della privacy.

TONI CEMBRAN: Bis ai relatori. La parola all'avv. Del Vecchio.

DEL VECCHIO:

Prima è stato fatto riferimento a una questione molto delicata: il rapporto tra la giustizia probivirale e la giustizia ordinaria.

La giustizia ordinaria, per definizione, è nel nostro sistema una giustizia che potremmo definire "di forma". In altri e sempre sintetici termini, possiamo dire che esiste un diritto (ad esempio, il pagamento della retribuzione) quando c'è una norma giuridica (o un insieme di norme giuridiche) che lo garantisce. Il giudice — penale, civile, amministrativo, del lavoro, contabile — per affermare l'esistenza di un diritto, deve sempre individuare la relativa norma. Il diritto "di forma" è tipico in Paesi che hanno ordinamenti giuridici che derivano dal diritto romano (come l'Italia, la Germania o la Spagna). Esiste invece un altro sistema, che è quello che viene definito di "common law" — diritto comune — tipico dei Paesi anglosassoni; qui il diritto non è tanto fondato su un sistema di norme scritte for-

malmente inserite nell'ordinamento, quanto su veri e propri principi. In questi sistemi ha un valore molto rilevante la giurisprudenza ("il precedente").

Il giudizio probivirale — se vogliamo far riferimento a questi due sistemi — è certamente più vicino al sistema di common law.

Quando la magistratura ordinaria viene chiamata per intervenire dopo un giudizio probivirale (perché la persona sanzionata intende impugnare la decisione del Collegio), questa non può entrare nel merito della decisione sottoposta alla sua valutazione, ma può al più stigmatizzare eventuali scorrettezze di procedura, la violazione di principi fondamentali riguardanti l'ordine pubblico (come la violazione del contraddittorio) o il mancato rispetto di norme inderogabili di legge.

Come accennavo in precedenza, ci si può trovare di fronte a situazioni che possono coinvolgere sia il giudice del lavoro che i Proviviri. A questo punto il Collegio probivirale (non potendo entrare direttamente nella materia dei rapporti di lavoro) deve valutare se l'atto che viene denunciato, contrario ai principi del diritto del lavoro, abbia anche riflessi sull'organizzazione del Sindacato, sui suoi scopi, sui suoi principi, ecc.

Se ha riflessi, i Proviviri possono certamente emettere la loro decisione o possono sospendere tale decisione — come prevede il Regolamento — in attesa del pronunciamento del giudice.

Viene posta questa domanda: "Se il Collegio territoriale decide che non ci sono gli elementi per sanzionare l'incolpato, il ricorrente ha la possibilità di andare davanti al giudice di secondo grado (Collegio Nazionale)"

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto FNSI appartiene alla competenza ordinaria del Collegio Nazionale dei Proviviri riesaminare in grado d'appello le decisioni pronunciate dai Collegi Provivirali regionali. Si può certamente intendere "decisione", ai sensi del citato articolo 30, anche la decisione di non sanzionare. Anche in questo caso, quindi, il ricorrente può chiedere l'intervento del Collegio nazionale.

Mi sembra di aver compreso che l'idea di un Collegio di Proviviri che abbia anche funzioni conciliative sia molto sentita. Trovo la cosa indubbiamente opportuna; tra l'altro, ribadisco, secondo me è tutto risolvibile con una modifica regolamentare e non necessariamente statutaria. Se si introduce la conciliazione, bisogna fare in

modo di prevedere — un po' come è stato fatto con il processo civile e del lavoro — seri meccanismi a ciò finalizzati.

In merito ai Comitati di Redazione si deve anzitutto ricordare che, per lo Statuto dei Lavoratori (1970), la “prima” struttura sindacale è quella aziendale. I Cdr, quindi, hanno un fondamentale rilievo.

Se un Cdr commette atti od omissioni che si riflettono negativamente sul Sindacato (sulla sua attività e sulle sue prerogative), ciò può anche portare del discredito al Sindacato medesimo; c'è quindi una rilevanza disciplinare dal punto di vista probivirale.

Faccio un esempio: lo sciopero. Ovviamente, in caso di sua proclamazione, si è certamente liberi di non scioperare. Però, se chi non aderisce allo sciopero commette atti tali da precludere il diritto di sciopero altrui, è evidente il danno per il Sindacato e per la sua azione. Se chi decide di non scioperare, ad esempio, va in redazione e appronta atti o crea situazioni che impediscono o rendono difficile lo sciopero di chi ha deciso di aderire, vi è certamente la possibilità per i Proviviri di intervenire.

È vero, come viene detto, che se un CdRr non agisce correttamente c'è il meccanismo della sfiducia. Ma non vedo incompatibile alla sfiducia (atto politico) anche il deferimento ai Proviviri.

Altra questione delicata è la segretezza.

Il Collegio dei Proviviri ha il dovere di non rendere pubblico il procedimento; ed è giusto. La segretezza — diciamo così — “*erga omnes*” deve essere garantita. Per l'Ordine il discorso è diverso. Vi è un principio di pubblicità degli Albi. La procedura probivirale è invece regolata da norme associative che non prevedono la pubblicità degli atti.

Si deve comunque ricordare che l'interessato (ad esempio l'incollato) ha sempre il diritto di visionare (ed estrarre copia) di ogni atto che lo riguarda. La difesa è un diritto, sempre. Si può richiamare a questo proposito, l'articolo 24 della Costituzione. Se il Collegio sanziona, colui che subisce la sanzione ha il diritto di sapere in virtù di quali elementi è stata adottata la decisione.

In merito agli addetti stampa nel pubblico impiego, si deve sottolineare che la Legge n. 150 del 2000 non ha imposto alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di un ufficio stampa ma, se lo costituiscono, tale ufficio deve essere composto da giornalisti iscritti all'Albo (professionisti o pubblicitari). La volontà della legge è quella di prevedere, nell'interesse della collettività, uffici stampa costituiti da per-

sonale iscritto ad un Ordine, con ogni relativa conseguenza (di garanzia verso i cittadini, di controllo sull'attività, di libertà rispetto al potere politico, ecc.)

Se ad esempio a un addetto stampa (art. 9, legge n. 150/2000), pur legato da un rapporto di pubblico impiego, l'Organo di vertice tenta di imporre la pubblicazione di una notizia non corretta, il giornalista ha il diritto — dovere di non pubblicarla. Anche a lui si applica l'articolo 2 della Legge Professionale (garanzia di verità della notizia) e l'Ordine ha il dovere di controllare il tutto. E un addetto stampa che non esegue una direttiva del suo Organo di vertice, perché non corretta professionalmente, non è sanzionabile dal punto di vista disciplinare.

Per la funzione di portavoce invece — art. 7, legge n. 150/2000 — la normativa non esige l'iscrizione all'Albo dei giornalisti. (L'ufficio del portavoce è quindi distinto anche per questo dall'ufficio stampa).

ELIO DONNO:

Io stamattina vi ho accennato alla delusione nell'aver visto cancellato quell'articolo del Regolamento che consentiva all'esponente che aveva presentato l'esposto all'Organo territoriale, e si era visto respingere la richiesta, di ricorrere "in appello" in sede nazionale.

La norma è stata cancellata dal Regolamento di Disciplina, pubblicato il 1° aprile dal Ministero di Grazia e Giustizia; la motivazione del Consiglio Nazionale la rispetto, perché così il regolamento andava a modificare una norma di legge. Ma non la ritengo equa.

L'altro aspetto recentissimo, del portavoce: appunto, la legge dice che può non essere un giornalista. L'orientamento nostro in materia è stato che il portavoce deve astenersi dal fare attività giornalistica, specie se riferita all'attività specifica di cui è portavoce.

Io pubblico da qualche anno Il Massimario, che vi suggerirei di guardare. Lo troverete anche sul sito dell'Ordine. Sanzionammo il portavoce di un Ministro, non perché era portavoce e non si era trasferito ai pubblicisti, ma perché da portavoce curava in prima persona, come responsabile, un giornale del Ministero, sdoppiando quindi la sua personalità.

L'altro aspetto riguarda questo rapporto tra noi e voi. È tornato di attualità il discorso degli scioperi. Abbiamo sanzionato dei colleghi che, non contenti di non scioperare, avevano compiuto verso i colleghi minacce più o meno evidenti.

Quindi credo che, fermi restando i compiti e i campi di attività nostri e vostri, questa simbiosi, questo anche scambio, alle volte, d'informazione a livello ufficiale può aiutare noi e voi e la categoria ad apparire ed essere più credibile per il futuro.

GIOVANNI ROSSI:

Noi abbiamo uno Statuto sul quale andrebbero messe le mani. Andrebbe riscritto, sistematizzato, perché anche dal punto di vista della lettura è complicato. Ma all'ultimo Congresso ci fu una generosa speranza di modifica, che è stata bocciata.

Un'altra questione, che mi sta molto a cuore è la rapidità di decisione, che non deve significare, ovviamente, sommarietà nell'istruire le pratiche; tuttavia non possiamo essere la categoria che non perde occasione, anche sui suoi giornali, di criticare la giustizia ordinaria per i tempi enormemente lunghi e con cui interviene e poi mettersi sullo stesso terreno.

L'altra questione è la pubblicità dei lodi, nel senso che, se il lodo non è pubblico, è come quasi non averlo fatto. Io non sto, ovviamente, proponendo di trasformare i nostri Proviviri in tribunali popolari, sto però rappresentando a chi fa parte dei nostri Collegi la complessità della situazione che abbiamo di fronte, quindi anche le delicatezze del loro ruolo.

Altra questione, che io ritengo poi quella fondamentale: l'assoluta autonomia dei Collegi Provirali dai Gruppi Dirigenti delle Associazioni Regionali e del Collegio Provirale Nazionale dal Gruppo Dirigente nazionale. Ritengo si debba avere il coraggio, anche, se necessario per difendere questa autonomia, di confliggere con i Gruppi dirigenti. E perdendo amici e forse anche qualche voto, come si dice.

L'ultimissima cosa che mi attizza, perché ho la responsabilità di quel settore, è il tema della Legge 150, dei portavoce, dei giornalisti negli uffici stampa.

È vero ciò che è stato già detto, e cioè che la legge non impedisce ad un giornalista di assumere il ruolo di portavoce, anche se è acclarato, secondo me, che c'è un contrasto tra la deontologia giornalistica e quella che dovrebbe guidare un portavoce.

Quello che possiamo chiedere è — ma questo non riguarda tanto i colleghi, riguarda le Amministrazioni — di rispettare la legge che distingue con nettezza il ruolo dell'ufficio stampa da quello del portavoce.

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI NAZIONALI
DAL CONGRESSO DI SALERNO AD OGGI

Nell'elencazione dei Collegi nazionali, che va a ritroso nel tempo fino al Congresso di Salerno del 1970, vengono riportati per il periodo 1970 - 1984 i nomi dei membri effettivi così come sono usciti dai rispettivi Congressi non potendo tener conto dei movimenti sopravvenuti nel corso dei mandati (dimissioni e subentri). In qualche caso mancano anche i dati di riferimento delle cariche interne al Collegio.

Dal 1984 al 2011 sono stati ricostruiti, fin dove è stato possibile, anche i movimenti interni.

1970 (Salerno) - 1972

Professionisti

Luigi ABBATE
Isaia BENINI
Massimo CAPORLINGUA
Arnaldo DI NARDI
Sabino LAURENZANO
Antonio LEVORATO
Giorgio LUNT
Giuseppe MARZOLLA
Oberdan OTTAVIANI
Antonio PINNA
Paolo STODUTI
Leonida VILLANI

Pubblicisti

Luigi BELLOTTI
Tullio BERNOT
Giorgio CHIARELLI
Romolo CONCAS
Vito SPITALERI
Brunello TANZI
Andrea VALDEMI

1972 (Trento) - 1974**Professionisti**

Luigi ABBATE
Giuseppe ALFI
Renato BAUDUCCO
Isaia BENINI
Aldo COSTA
Giuseppe DALL'ONGARO
Nino GIORDANO
Sabino LAURENZANO
Michele LOMAGLIO
Roberto NAPPI
Antonio PINNA
Amedeo POGGI
Gino SUSAT

Pubblicisti

Luigi BELLOTTI
Giorgio CHIARELLI
Arnaldo MARIOTTI
Luigi MARITNI
Sebastiano MAULUCCI
Franco POZZAN
Andrea VALDEMI

1974 (Rimini) - 1976**Presidente**

Sabino LAURENZANO

Vicepresidenti

Luigi BELLOTTI
Giorgio CHIARELLI

Segretario

Oberdan OTTAVIANI

Professionisti

Michele LOMAGLIO
Vindice RIBISCHESU
Bruno CASTAGNOLI
Giuseppe MARZOLLA
Luigi PIZZINELLI
Gino GRASSI
Aldo COSTA
Lodovico LIGATO
Antonino BATTIATO
Gino SUSAT
Dino CONTI
Giovanni BONZIO

Pubblicisti

Fortunato BAI
Aureliano BASSANI
Giulio BIGI
Liliano LAURENZI
Andrea VALDEMI

1976 (Taormina) - 1978

Presidente

Sabino LAURENZANO

Vicepresidenti

Antonino BATTIATO
Luigi BELLOTTI

Professionisti

Giovanni BONZIO
Albin BUBNIC
Massimo CAPORLINGUA
Bruno CASTAGNOLI
Giancarlo FAVRET
Lodovico LIGATO
Franco MARRONE

Giuseppe MARZOLLA
Giovanni PISANO
Luigi PIZZINELLI
Vittorio RICCIUTI
Gino SUSAT

Pubblicisti

Aureliano BASSANI
Giulio BIGI
Gianfranco CAVALLIN
Giorgio FALCIONI
Pier Luigi LUNGHERINI
Franco POZZAN

1978 (Pescara) - 1981

Professionisti

Antonino BATTIATO
Giovanni BONZIO
Massimo CAPORLINGUA
Bruno CASTAGNOLI
Giancarlo FAVRET
Franco MARRONE
Giuseppe MARZOLLA
Giovanni PISANO
Luigi PIZZINELLI
Vittorio RICCIUTI
Aldo SGROJ
Slovaljub STOKA
Gino SUSAT

Pubblicisti

Aureliano BASSANI
Sergio CARROZZONI
Mariella LUCCHI
Pier Luigi LUNGHERINI
Franco POZZAN
Andrea VALDEMI

1981 (Bari) - 1984

Presidente

Sabino LAURENZANO

Vicepresidenti

Antonino BATTIATO

Domenico DANZUSO

Segretario

Giancarlo FAVRET

Professionisti

Giovanni BONZIO

Massimo CAPORLINGUA

Argus DE FLORIANI

Eduardo MAMBELLA

Franco MARRONE

Giovanni PISANO

Vittorio RICCIUTI

Vinicio SALTINI

Aldo SGROJ

Slovaljub STOKA

Gino SUSAT

Pubblicisti

Aureliano BASSANI

Marcello BERTONIA

Enrico CARLI

Giorgio PRESTINENZA

Umberto RUSSO

Giuseppe SBARRA

1984 (Sorrento) - 1986

Presidente

Giancarlo FAVRET

Vicepresidente

Antonino BATTIATO

Segretario

Giovanni BONZIO

Professionisti effettivi

Celino BERTINELLI
Umberto CAVEZZALI
Antonio CEMBRAN
Argus DE FLORIANI
Eduardo MAMBELLA
Franco MARRONE
Giacomo MAUGERI
Giovanni PISANO
Enzo PIZZI
Vittorio RICCIUTI
Vinicino SALTINI
Aldo SGROJ
Slovaljub STOKA

Pubblicisti effettivi

Aureliano BASSANI
Marcello BERTOGNA
Enrico CARLI
Domenico DANZUSO
Giorgio PRESTINENZA
Giuseppe SBARRA
Andrea VALDEMI

Nel corso del mandato si registrano questi movimenti:

Escono: Antonino Battiato, Giovanni Bonzio, Celino Bertinelli, Enzo Pizzi, Vittorio Ricciuti, Vinicino Saltini, Slovaljub Stoka, Aureliano Bassani, Marcello Bertogna, Enrico Carli, Giorgio Prestinenza.

Entrano: Bruno Geraci, Silvio Bacciga, Aristide De Lorenzo, Sergio De Mari, Fulvio Fumis, Alessandro Guarducci, Marcello Monacelli, Attilio Pancioni, Giulio Borbotti, Elio Donno, Luisa Jamoretti, Paola Palmano,

Entra Roberto Puddu al posto di Luisa Jamoretti

1986 (Acireale) - 1989

Presidente

Giancarlo FAVRET

Segretario

Eduardo MAMBELLA

Professionisti

Francesco BULLO

Ivo CAREZZANO

Umberto CAVEZZALI

Antonio CEMBRAN

Pietro DE GIOSA

Aristide DE LORENZO

Sergio DE MARI

Alessandro GUARDUCCI

Giuseppe MARCOLIN

Giacomo MAUGERI

Marcello MONACELLI

Lorenzo MUCCI

Giovanni PISANO

Paolo RUMIZ

Aldo SGROJ

Pubblicisti

Lucio BARONE

Marcello BERTOGNA

Giulio BORBOTTI

Domenico DANZUSO

Elio DONNO

Gesuina FOIS

Umberto RUSSO

Nel corso del mandato si registrano questi movimenti:

Esce: Giovanni Pisano

Entra: Graziella Bardelli

1989 (Bormio) - 1992**Presidente**

Giancarlo FAVRET

Vicepresidenti

Paolo LINGUA

Domenico DANZUSO

Segretario

Eduardo MAMBELLA

Professionisti

Francesco BULLO

Paolo CATALANO

Antonio CEMBRAN

Vittorio DELL'UVA

Sergio FORTI

Antonio GHIANI

Emanuele GIACOIA

Pier Giuseppe MARCOLINI

Giacomo MAUGERI

Marcello MONACELLI

Attilio PANCIONI

Giovanni RUGGERI

Paolo RUMIZ

Claudio SANTINI

Collaboratori

Marcello BERTOGNA

Gerardo PINTO

Crescenzo Ciro PISCOPO

Giorgio PRESTINENZA

Carlo RIGONI

Andrea VALDEMI

1992 (Pugnochiuso) - 1996

Presidente

Giancarlo FAVRET

Vicepresidenti

Antonio CEMBRAN

Domenico DANZUSO

Segretario

Eduardo MAMBELLA

Professionisti

Romolo ACAMPORA

Francesco BULLO

Franco CHIARENZA

Francesco CORRADO

Sergio DE MARI

Sergio FORTI

Vittorio GERVASI

Antonio GHIANI

Antonio LICORDARI

Piero MARCOLINI

Enrico MARTINET

Tiziana MISSIGOI

Marcello MONACELLI

Luciano PACI

Claudio SANTINI

Roberto TAFANI

Collaboratori

Marcello BERTOONA

Elio DONNO

Giovanni FUCCIO

Remo GUERRA

Benito MONDELLO

Lidia TARSITANO

Nel corso del mandato si registrano questi movimenti:

Escono: Claudio Santini, Sergio De Mari,

Deceduti: Eduardo Mambella, Marcello Bertogna

Entrano: Roberto Mazzanti, Enrico Carli, Andrea Valdeni, Gianfranco Cozzi, Pietro Chirichigno, Benito Mondello

1996 (Villasimius) - 2001

Presidente

Romolo ACAMPORA

Vicepresidenti

Paola Emilia RUBBI

Filippo GALATA'

Segretario

Paolo LINGUA

Professionisti

Luciano PACI

Giuseppe DI MATTEO

Arrigo DE PEPPA

Antonio CEMBRAN

Antonio GHIANI

Gastone de Anna

Gianni De Felice

Giuseppe GULLETTA

Enrico CARLI

Marcello MONACELLI

Franco CORRADO

Antonio LICORDARI

Andrea PURGATORI

Francesco BULLO

Pietro VILLOTTA

Giancarlo BO

Collaboratori

Marco CARAMAGNA

Elia FIORILLO

Giovanni FUCCIO

Alberto FUMI
Filippo GALATA'
Silvana MOSSANO
Giuseppe RICCIO

Nel corso del mandato si registrano questi movimenti:

Escono: De Anna, De Felice, Gulletta, Carli, Monacelli e Purgatori. Entrano: Pietro Chirichigno, Luigi Confalonieri, Giuseppe Montaperto, Gisfrido Venzo, Bruno Brunori e Piero Arrighi.

2001 (Pescara - Montesilvano) - 2004

Presidente

Romolo ACAMPORA

Vicepresidenti

Franco CORRADO
Giuseppe BICCI

Segretario

Paolo LINGUA

Professionali

Alessandro PACI
Ezio BERARD
Giancarlo BO
Antonio CEMBRAN
Amerigo DE PEPPA
Luigi FENDERICO
Antonio GHIANI
Marcantonio MORELLI
Alberto PASTORELLA
Marzio QUAGLINO
Paola Emilia RUBBI
Giuseppe SCIBETTA
Simonetta BATTISTONI (dimissionaria)
Antonio LICORDARI
Gisfrido VENZO
Pietro VILLOTTA

Collaboratori

Giuseppe BICCI
Giancarlo NAVA
Francesco CAMMARASANA
Salvatore CAMPITIELLO
Enzo DI GIACOMO

2004 (Saint - Vincent) - 2007

Presidente

Romolo ACAMPORA

Vicepresidenti

Antonio CEMBRAN
Giuseppe BICCI

Segretario

Ezio BERARD

Professionali

Alessandro PACI
Amerigo DE PEPPA
Paola Emilia RUBBI
Antonio GHIANI
Marcantonio MORELLI
Alberto PIZZORNI
Fabio BENATI
Sergio MAGRI
Gianfranco RICCI
Gisfrido VENZO
Franco CORRADO
Giuseppe SARLO
Paolo DI MIZIO
Grazia LONGO
Pietro VILLOTTA
Giancarlo BO

Collaboratori

Marina Lucia PARISI

Michele LOFFREDO
Andrea PORCU
Enzo DI GIACOMO

2007 (Castellaneta Marina Taranto) - 2011

Presidente

Romolo ACAMPORA

Vicepresidenti

Antonio CEMBRAN
Andrea PORCU

Segretario

Silvia GARBARINO

Professionali

Dario DE LIBERATO
Alessandra FERRARO
Amerigo DE PEPPA
Pier Paolo CIONI
Antonio CEMBRAN
Antonio GHIANI
Giuseppe CAVUOTI
Laura PUGLIESI
Orietta BONANNI
Vincenzo CRETI
Giuseppe SCIBETTA
Gianfranco RICCI
Gisfrido VENZO
Franco CORRADO
Maurizio PUTRONE
Concezio CERASI
Pietro VILLOTTA
Giancarlo BO

Collaboratori

Andrea LAURIA

Franco MANCINI
Cristina MARCHESI
Flavio MARTINO

Nel corso del mandato si registrano questi movimenti:

Alessandra Ferraro e Vincenzo Creti subentrano a Ezio Berard e Antonio Massa dimissionari.

2011 (Bergamo) - 2015

Presidente

Antonio CEMBRAN

Vicepresidenti

Marco VOLPATI

Mauro FELLICO

(Si dimette il 20/3/2014 a seguito dello scioglimento dell'Associazione Napoletana della Stampa)

Andrea PORCU

(Eletto alla Vicepresidenza dei collaboratori dopo le dimissioni di Fellico)

Segretario

Francesca CERSOSIMO

Professionalisti

Girod BENOIT

(Si dimette il 13/6/2011. Gli subentra Ezio BÉRARD che a sua volta si dimette il 18/11/2014, e al suo posto entra Fulvio Angelo ASSANTI)

Giancarlo BO

Giuseppe CAVUOTI

Pier Paolo CIONI

Franco CORRADO

(Si dimette il 23/2/2014. Gli subentra Emilio Paolo OLIVA)

Angelo DE NICOLA

(Subentrato a Domenico MARCOZZI che si è dimesso prima dell'insediamento del Collegio)

Franco DE MARCO

Natalino FAMÀ	(Si dimette il 27/11/2013. Gli subentra Lorenzo ORSINI)
Antonio GHIANI Paolo GRISERI Francesco MAROLDA	(Si dimette il 20/3/2014 a seguito dello scioglimento dell'Associazione Napoletana della Stampa)
Giuseppe NANO	(Si dimette il 4/2/2014. Gli subentra Giuseppe SARLO)
Laura PUGLIESI Gianfranco RICCI Felice SALVATI Giuseppe SCIBETTA Pietro VILLOTTA	
Collaboratori Camillo ALBANESE	(Subentrato a Mauro FELLICO in quanto primo di non eletti fra i collaboratori al Congresso di Bergamo)
Antonio BEVILACQUA Franco MANCINI	

INDICE

<i>Presentazione di Giovanni Rossi</i>	5
<i>Prefazione di Toni Cembran</i>	7

CASO PER CASO

- Diverbi in redazione	13
- Incompatibilità per la carica di proboviro regionale	14
- Radiazione per irregolarità amministrative	16
- Diritto di voto per l'elezione di un Cdr	17
- Mobbing e deontologia sindacale	18
- Eleggibilità nel Cdr	19
- Doveri e compiti di un Cdr	20
- Solidarietà sindacale e contratti di solidarietà	23
- Limiti della facoltà di un dirigente sindacale di criticare i colleghi	24
- Doveri di solidarietà e assunzione di incarichi giornalistici	25

PARERI

- Su quorum per l'elezione del Presidente dei probiviri regionali a Roma	29
- Su compatibilità tra proboviro nazionale e membro di Cdr	30
- Su motivazioni "di corrente" per dimissioni da proboviro regionale	31

SEMINARIO SU “PROBIVIRI, NATURA E LIMITI”

ROMA 8 aprile 2014

Sintesi del dibattito	33
<i>Albo storico</i> : I Collegi nazionali dei Probiviri dal 1970	65

